ROBERTO
BARDELLE
Comune di
Padova
05.08.2026
10:42:19
GMT+02:00

Comune di Padova

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 12/12/2023
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 06/07/2026

In vigore dal 05/08/2026

INDICE

CAPO I° - DECESSI - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento, definizioni e normativa applicabile
Art. 2 Decesso in abitazione
Art. 3 Disposizioni per i funerali e la sepoltura
Art. 4 Trasporti funebri
Art. 5 Modalità di esecuzione del trasporto funebre
Art. 6 Casse mortuarie
Art. 7 Orario dei trasporti
Art. 8 Prenotazione dei servizi funebri
Art. 9 Ritardi
Art. 10 Divieti
Art. 11 Servizi a carico dell'Amministrazione comunale
Art. 12 Trasporti funebri di competenza comunale
Art. 13 Servizio di necroforato

CAPO II° - UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 14 Cimiteri cittadini
Art. 15 Sepoltura nei cimiteri cittadini
Art. 16 Cimitero Maggiore
Art. 17 Riti funebri
Art. 18 Sepolture nel Cimitero ebraico
Art. 19 Ossario comune
Art. 20 Cinerario comune
Art. 21 Camera mortuaria
Art. 22 Sistemi e durata delle sepolture
Art. 23 Comunicazioni

CAPO III° - CONCESSIONI D'USO DI SEPOLTURE O AREE CIMITERIALI

Art. 24 Modalità di concessione
Art. 25 Diritti della persona concessionaria
Art. 26 Obblighi della persona concessionaria
Art. 27 Decadenza dalla concessione
Art. 28 Scadenza della concessione
Art. 28-bis Rinuncia alla concessione
Art. 29 Proroga della concessione di loculi, ossari e cinerari
Art. 30 Decesso della persona concessionaria
Art. 31 Rimborsi
Art. 32 Opere funerarie
Art. 33 Ossari e cinerari

CAPO IV° - SEPOLTURE FAMILIARI

Art. 34 Ammissione in sepolture familiari
Art. 35 Esercizio dei diritti inerenti le sepolture familiari
Art. 36 Rinuncia al diritto di sepolcro
Art. 37 Cessione per atto tra vivi di manufatti sepolcrali eretti su area cimiteriale
Art. 38 Sepolture in concessione ad enti

CAPO V° - OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 39 Tumulazioni
Art. 40 Inumazioni
Art. 41 Estumulazioni ordinarie
Art. 42 Esumazioni ordinarie
Art. 43 Estumulazioni straordinarie
Art. 44 Esumazioni straordinarie
Art. 45 Trattamento dei resti mortali
Art. 46 Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali

CAPO VI° - CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 47 Cremazione di salme e di resti mortali
Art. 48 Fasi del processo di cremazione e garanzie di identificazione delle ceneri
Art. 49 Caratteristiche dei feretri destinati alla cremazione
Art. 50 Urne cinerarie
Art. 51 Consegna dell'urna cineraria
Art. 52 Affidamento dell'urna per la conservazione in ambito privato
Art. 53 Dispersione delle ceneri
Art. 54 Interramento dell'urna cineraria
Art. 55 Area cimiteriale di spargimento delle ceneri
Art. 56 Registro per la cremazione

CAPO VII° - LAVORI ED INTERVENTI SU MANUFATTI FUNERARI E SU SEPOLTURE

Art. 57 Imprese private
Art. 58 Lavori
Art. 59 Responsabilità
Art. 60 Manutenzione ordinaria di sepolture configurabile come attività libera
Art. 61 Comunicazione di posa di lapidi ed iscrizioni marmoree
Art. 62 Prescrizioni su ornamenti

CAPO VIII° - ACCESSO AI CIMITERI PER LE VISITE

Art. 63 Orario di ingresso e divieti
Art. 64 Circolazione dei veicoli

CAPO IX° - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 65 Compiti del Servizio Cimiteriale
Art. 66 Doveri del personale cimiteriale
Art. 67 Lampade votive
Art. 68 Tariffe
Art. 69 Furti e danneggiamenti
Art. 70 Sanzioni

ALLEGATO "A" – PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO

ALLEGATO "B" – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ALLEGATO "C" – DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI CITTADINI

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I° - DECESSI - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento, definizioni e normativa applicabile

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e delle cittadine ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Nel presente regolamento si intende per:
 a) feretro: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
 b) inumazione: la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
 c) tumulazione: la sepoltura della salma in loculo o tomba, ovvero il posizionamento di un'urna cineraria all'interno di un ossario;
 d) traslazione: il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
 e) esumazione: l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
 f) estumulazione: l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
 g) ossario: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni ovvero urne cinerarie;
 h) ossario comune: un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
 i) cinerario comune: un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione, a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita della persona defunta;
 j) Servizio Cimiteriale: l'insieme degli uffici cui è affidata la gestione dei Cimiteri cittadini e delle operazioni cimiteriali;
 k) cappellina gentilizia, o sepolcreto o tomba di famiglia: il manufatto realizzato su area cimiteriale concessa in uso ad un privato perché vi eserciti un diritto alla sepoltura per sè e la propria famiglia per un tempo determinato.

3. Per ciò che riguarda l'accertamento dei decessi e della loro causa, nonché le modalità per rendere la dichiarazione di morte, si applicano le norme contenute:
 a) nel R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";
 b) nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 c) nella Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 - "Norme in materia funeraria" e ss.mm.ii.;
 d) nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 982 del 17 giugno 2014 –"Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 - "Norme in materia funeraria" e revisione della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011";

e) nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla legislazione regionale in materia funeraria;
f) nelle leggi e regolamenti statali o regionali che disciplinano specifici aspetti rilevanti in ambito mortuario e funerario e nelle loro successive modifiche ed integrazioni.

4. Si osservano inoltre le prescrizioni impartite dall'Azienda ULSS, competente in materia di medicina necroscopica, ai sensi dell'art. 4 della sopra citata L.R. n. 18/2010.

Art. 2 - Decesso in abitazione

1. Nel caso in cui il decesso avvenga presso un'abitazione, coloro che vi risiedono possono richiedere di trasferire il cadavere presso la struttura obitoriale o altro luogo autorizzato, anche ubicato in un Comune diverso.
2. Il trasferimento, effettuata la constatazione di morte, deve essere eseguito da un'impresa funebre, incaricata dalle persone richiedenti, ed effettuato in modo tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, assicurando la sorveglianza a tale scopo necessaria, durante tutto il tragitto.
3. Ogni fatto o situazione da cui possa derivare pregiudizio per l'igiene e sanità pubblica deve essere immediatamente segnalato all'azienda ULSS, che può disporre specifiche condizioni e limitazioni per l'esecuzione del trasferimento.

Art. 3 - Disposizioni per i funerali e la sepoltura

1. Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà espressa in vita dalla persona defunta risultante da atto scritto. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine di prevalenza: coniuge o persona unita civilmente, figli/e, genitori e quindi le/gli altre/i parenti in ordine di grado, con preferenza, a parità di grado, della linea retta su quella collaterale.
 La persona convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, comma 40, della L. 20/5/2016, n. 76, può disporre in ordine alle modalità di trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie, se designata nelle forme previste dal comma 41 della norma suddetta.
2. In caso di disaccordo tra più parenti di medesimo grado prevale la volontà della maggioranza di essi. Qualora non si determini una maggioranza, la questione dovrà essere risolta dall'Autorità Giudiziaria.
3. Qualora la persona defunta non abbia familiari in vita o essi risultino irreperibili, le disposizioni in ordine ai funerali ed alla sepoltura potranno essere stabilite da colui/colei o coloro che convivevano, ai sensi dell'art. 43 c.c., con la persona defunta al momento della morte, o da altro soggetto legato alla persona defunta da rapporti diversi dalla parentela.
4. Il/La coniuge o la persona unita civilmente passata a nuove nozze o nuova unione civile decade dalla facoltà di disporre per la sepoltura del/la coniuge o della persona unita civilmente deceduta.
5. La richiesta per i funerali e la sepoltura può essere presentata tramite l'impresa di onoranze funebri incaricata.
6. Per la scelta della cremazione si osservano le specifiche disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001, n. 130, nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 e nel Capo sesto del presente regolamento.

Art. 4 - Trasporti funebri

1. Il trasporto è eseguito da imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività. L'attività è svolta in regime di libero mercato, con la piena libertà di scelta da parte dei familiari in merito all'impresa cui affidare l'incarico.
2. Il Servizio Cimiteriale provvede, per le persone decedute nel territorio del Comune di Padova, al rilascio dell'autorizzazione al trasporto in caso di:
 a. trasporto funebre internazionale o interregionale;
 b. trasporto funebre non preceduto da autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione;
 c. espressa richiesta del soggetto che esegue il trasporto funebre, anche per casi diversi da quelli indicati alle lettere precedenti.
3. In ogni caso, tutti i trasporti funebri con partenza dal Comune o con destinazione nel Comune di Padova, sono soggetti, a seconda dei casi, alla preventiva autorizzazione da richiedere o comunicazione da inoltrare al Servizio Cimiteriale, che cura la prenotazione dei servizi come previsto al successivo articolo 8.
4. Il trasporto funebre comprende il prelievo della salma dal luogo in cui si trova e il trasporto al cimitero o al crematorio, con eventuale celebrazione di riti funebri in Chiesa o in Sala del Commiato. Qualora si debbano rendere particolari onoranze alla persona defunta, l'autorizzazione per luoghi diversi da Chiese o Sale del commiato è rilasciata dal Servizio Cimiteriale, sentita l'azienda ULSS. Il trasporto ha termine con la deposizione del feretro, a cura del personale dell'impresa funebre incaricata, sull'apposito carrello trasportatore che viene utilizzato dagli operatori/dalle operatici comunali per lo spostamento all'interno del cimitero di destinazione o dell'area crematoria.
5. Costituisce inoltre trasporto funebre la traslazione da un cimitero ad un altro, o ad altro luogo, di salme, resti mortali, ossa o urne cinerarie.
6. Le verifiche relative alla permanenza, in capo alle imprese, dei requisiti strutturali, gestionali e professionali necessari al rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività funebre e/o per lo svolgimento di attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre, potranno essere svolte, in base alle proprie specifiche competenze, dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS, dalla Polizia Locale o anche dal personale individuato dal/dalla Dirigente del Settore competente per la gestione del Servizio Cimiteriale.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del trasporto funebre

1. Ogni trasporto funebre di salma deve impiegare, di norma, almeno quattro operatori/trici, vestiti/e in modo uniforme, sobrio e decoroso, che devono tenere un contegno adeguato alla particolarità del servizio.
2. I cortei a passo lento non sono consentiti nel centro storico, salvo quanto indicato al successivo comma 5°. Possono aver luogo eccezionalmente in periferia, solo per brevi tratti e in modo da non recare ostacolo alla circolazione.
3. All'arrivo al cimitero di destinazione o al crematorio, gli/le operatori/trici dell'impresa funebre cui è stato commissionato il trasporto consegnano al Servizio Cimiteriale o al/la dipendente comunale incaricato/a, i documenti relativi al trasporto funebre, tra cui l'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione, ed il verbale di identificazione

della salma.

4. Il verbale di identificazione della salma, redatto alla chiusura del feretro dalla persona addetta al trasporto funebre sia per i trasporti in partenza dal territorio comunale che per quelli solo in arrivo per la sepoltura nei cimiteri cittadini, oltre ad indicare la denominazione e ragione sociale dell'impresa autorizzata che lo eseguirà materialmente, deve riportare anche i nominativi degli operatori/delle operatrici funebri impiegati/e, nonché dell'impresa autorizzata per conto della quale essi/e operano.
5. Il/La Sindaco/a può autorizzare il trasporto anche in centro storico o per lunghi tratti qualora ricorrano particolari ed eccezionali circostanze.

Art. 6 - Casse mortuarie

1. Le caratteristiche delle casse mortuarie devono rispettare le norme specificamente dettate per ciò che riguarda lo spessore, i materiali e le modalità costruttive.
2. Salvo che ciò sia prescritto dall'unità sanitaria locale per motivi di carattere igienico sanitario, non è consentito avvolgere il cadavere in teli di plastica o altro materiale non biodegradabile.
3. Sulla parete esterna superiore di ogni cassa destinata all'inumazione e sulla parete esterna frontale di quelle destinate alla tumulazione o alla cremazione, deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome ed il nome della persona defunta, la data di nascita e di decesso, nonché la denominazione della ditta incaricata del trasporto funebre.
4. Il trasporto di bare vuote deve essere eseguito con veicolo coperto.
5. Le casse mortuarie non possono essere esposte alla vista del pubblico nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, od altri luoghi pubblici.

Art. 7 - Orario dei trasporti

1. Gli orari di esecuzione dei trasporti funebri sono fissati, in via generale, con ordinanza sindacale, sentiti i soggetti che gestiscono le maggiori strutture obitoriali.

Art. 8 - Prenotazione dei servizi funebri

1. La prenotazione dell'orario dei singoli funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione delle richieste al Servizio Cimiteriale. Le richieste vengono accolte in numero ed orario compatibili con la capacità ricettiva ed operativa del Servizio Cimiteriale.
2. La richiesta deve di norma pervenire al Servizio Cimiteriale entro le ore dodici del giorno precedente l'effettuazione del servizio e deve indicare se la salma è destinata alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione.
3. In casi eccezionali, la richiesta presentata oltre il termine indicato al comma precedente, sarà soggetta alla valutazione del Servizio Cimiteriale.
4. Nel caso in cui i documenti che obbligatoriamente accompagnano la salma risultino incompleti, incoerenti o contenenti errori, il servizio funebre può essere sospeso. La sospensione del servizio può altresì essere disposta in caso di inosservanza degli obblighi

relativi alle modalità di confezionamento del feretro, di esecuzione del trasporto e degli adempimenti anche di carattere formale imposti dalla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 9 - Ritardi

1. Il personale necroforo deve attendere, nel luogo indicato per la ricezione del feretro, per venti minuti oltre l'ora fissata per l'inumazione o la tumulazione.
2. Trascorso tale termine senza che si sia potuto iniziare la sepoltura, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, il servizio può essere rinviato, con deposizione del feretro presso la camera mortuaria del Cimitero Maggiore, o altro luogo autorizzato, a cura dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto.
3. Il Servizio Cimiteriale stabilisce nuovamente, su richiesta delle persone interessate, la data e l'orario del secondo servizio funebre, previo pagamento di una maggiorazione pari alla metà della tariffa prevista per l'operazione da eseguire.

Art. 10 - Divieti

1. È fatto divieto alle imprese funebri:
 a) di procacciare servizi in modo molesto e inopportuno e di acquisire illecitamente informazioni e notizie allo scopo di procacciare servizi funebri;
 b) di offrire servizi all'interno dei Cimiteri, negli uffici e nei locali del Servizio Cimiteriale, nei locali obitoriali, nella sala del commiato ed in quelli dell'area crematoria;
 c) di svolgere intermediazione nell'attività funebre, anche semplicemente proponendo o segnalando operatori del settore.
2. I/Le titolari e i/le dipendenti delle imprese di onoranze funebri possono trattenersi nei luoghi indicati al comma precedente, lettera b), per il solo tempo necessario per svolgere gli incarichi già loro affidati dai/dalle clienti.
3. La presente disposizione si applica anche a soggetti svolgenti attività diverse dalla prestazione di servizi funebri in senso stretto.

Art. 11 - Servizi a carico dell'Amministrazione comunale

1. È a carico dell'Amministrazione comunale il costo del trasporto funebre e dell'inumazione in un cimitero cittadino o, in alternativa, della cremazione presso l'impianto del Comune di Padova, delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteresse dei familiari.
2. L'erogazione del servizio avviene di norma sulla base di apposita relazione del Settore Servizi Sociali da cui emerga la presenza di una delle condizioni indicate al comma precedente.
3. Nei casi dubbi, possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale della persona defunta stessa e degli/delle eventuali parenti obbligati/e.
4. In caso di accertata carenza delle condizioni di cui al primo comma, l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione del servizio funebre.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle operazioni cimiteriali da eseguirsi in via ordinaria.

Art. 12 - Trasporti funebri di competenza comunale

1. L'Amministrazione comunale provvede al servizio di recupero e trasporto presso l'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché in proprietà private qualora vi siano disposizioni dell'autorità giudiziaria o del medico necroscopo in relazione alle particolari condizioni del decesso.
2. Il servizio può essere affidato a soggetti privati che presentino una struttura organizzativa tale da assicurare la capacità di eseguire, in tempi rapidi, più interventi anche contemporanei e in luoghi diversi della città, in qualunque ora del giorno e della notte, senza soluzione di continuità.
3. L'attivazione dell'intervento avviene su chiamata delle forze di polizia o dell'autorità giudiziaria, direttamente al soggetto a cui il servizio è affidato, il quale assume la veste di incaricato/a di pubblico servizio ad ogni effetto di legge.
4. L'amministrazione comunale può provvedere con propri automezzi idonei e senza necessità di specifiche autorizzazioni, al trasporto entro il territorio comunale, di feretri, cassette-ossario ed urne cinerarie. I resti mortali esumati o estumulati possono essere trasportati all'interno del feretro originario, laddove questo si presenti in condizioni idonee al trasporto; in caso contrario, saranno impiegati contenitori che presentino caratteristiche di robustezza, impermeabilità e perfetta chiusura, al fine di evitare fuoriuscite di liquidi cadaverici o di esalazioni durante il tragitto. Nel caso si tratti di contenitori riutilizzabili, il materiale deve essere facilmente lavabile e disinfettabile.
5. L'amministrazione può provvedere inoltre al trasporto, entro il territorio comunale, di feti, prodotti abortivi, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili, nel caso in cui si debba procedere alla loro inumazione, tumulazione o cremazione nelle strutture comunali, su richiesta ed autorizzazione dell'azienda ULSS.

Art. 13 - Servizio di necroforato

1. Salvo quanto previsto all'art. 39 comma 9°, il servizio di necroforato è esercitato dal Comune, con personale proprio o avvalendosi di soggetti esterni individuati nei modi previsti dalla legge.
2. Ad ogni servizio sono addetti, di norma, quattro necrofori per la movimentazione di feretri di persone adulte o due necrofori se si tratti di feretri contenenti salme di bambini/e con meno di dieci anni di età.

CAPO II° - UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 14 - Cimiteri cittadini

1. Vi sono nel Comune:
 a) il Cimitero Maggiore;
 b) i Cimiteri di quartiere di: Altichiero, Arcella, Camin, Granze di Camin, S. Gregorio, S. Lazzaro, Mandria, Montà, Ponte di Brenta, Salboro, Terranegra, Torre, Voltabarozzo Vecchio, Voltabarozzo Nuovo e Voltabrusegana;
 c) il Cimitero ebraico;
 d) i templi "della Pace" e "dell'Internato ignoto".
2. Ogni Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni e, compatibilmente alla disponibilità, strutture riservate alla tumulazione.
3. Il servizio di custodia dei cimiteri di quartiere è svolto dagli uffici del Servizio Cimiteriale, presso il Cimitero Maggiore.

Art. 15 - Sepoltura nei cimiteri cittadini

1. Le salme delle persone residenti nel Comune, ovunque decedute, nonché le salme delle persone già residenti nel Comune ed emigrate per motivi assistenziali, possono essere sepolte, secondo le indicazioni delle persone aventi titolo e a condizione dell'effettiva disponibilità di sepolture, nel Cimitero Maggiore o nei Cimiteri di quartiere.
2. Nel Cimitero Maggiore e nei Cimiteri di Altichiero, Camin e Voltabarozzo Nuovo, possono essere sepolte le salme di persone non residenti, decedute nel territorio del Comune.
3. Nel Cimitero Maggiore possono essere sepolte le salme di persone non residenti e non decedute nel Comune.
4. Le salme di persone non residenti a Padova possono essere accolte nei Cimiteri di cui al primo comma del presente articolo, qualora nel Cimitero richiesto siano già sepolti il/la coniuge o l'unito/a civilmente o parenti entro il secondo grado della persona defunta.

Art. 16 - Cimitero Maggiore

1. Nel Cimitero Maggiore sono costituiti reparti di inumazione e ossari destinati ad accogliere le spoglie mortali di persone appartenenti a particolari comunità o categorie.
 Tali reparti sono:
 a) il reparto militare;
 b) il reparto religiosi;
 c) i reparti riservati a defunti/e di fede islamica, di altri culti diversi da quello cattolico, e di defunti/e non credenti. Possono altresì essere riservate aree per accogliere i fanciulli e le fanciulle di età inferiore agli anni 10.
2. L'ammissione al reparto e all'ossario militare è autorizzata dalla competente Autorità Militare.
3. L'ammissione al reparto e all'ossario religiosi è autorizzata dalla Curia Vescovile.
4. L'ammissione a reparti riservati a defunti/e di fede islamica, di altri culti diversi da quello

cattolico, e di defunti/e non credenti è limitata alle salme di residenti o deceduti nel Comune, salvo ricorra l'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 15. Potrà essere valutata l'ammissione, anche in difetto delle condizioni indicate nel presente comma, qualora sia accertato che l'inumazione presso il Comune di residenza o di decesso non possa essere eseguita nel rispetto delle volontà della persona defunta rispetto al proprio credo.

5. Presso il Cimitero Maggiore viene eseguita, in appositi reparti, l'inumazione dei prodotti abortivi e dei feti, delle parti anatomiche riconoscibili, delle parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane rinvenute nel territorio del Comune, delle salme di persone ignote, salvo che ne venga richiesta la cremazione, la tumulazione o l'inumazione in un diverso cimitero.

Art. 17 – Riti funebri

1. Presso il Cimitero Maggiore sono presenti la Chiesa e la Sala del Commiato, disponibili su specifica richiesta per lo svolgimento di riti funebri.

Art. 18 - Sepolture nel Cimitero ebraico

1. Nel Cimitero ebraico l'ammissione delle salme, così come tutti gli aspetti inerenti la gestione generale del sepolcreto, è regolata dalla Comunità ebraica.

Art. 19 - Ossario comune

1. L'ossario comune è destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei delle persone defunte per le quali non è richiesta dalle persone aventi titolo una diversa sistemazione.
2. È ammesso comunque il conferimento di resti ossei all'interno di contenitori.
3. Nell'ossario comune di un cimitero cittadino posso essere accolti resti ossei provenienti da altri cimiteri del Comune.

Art. 20 - Cinerario comune

1. Il cinerario comune è destinato ad accogliere, in forma indistinta o all'interno di urne cinerarie, le ceneri delle persone defunte cremate per le quali non è richiesta dalle persone aventi titolo una diversa collocazione.
2. Nei cimiteri sprovvisti di cinerari comuni le ceneri di una persona defunta cremata possono essere conferite nell'ossario comune.

Art. 21 - Camera mortuaria

1. La camera mortuaria presso il Cimitero Maggiore accoglie temporaneamente:

 a) i feretri destinati alla cremazione;

 b) i feretri destinati alla tumulazione o inumazione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedervi immediatamente dopo il trasporto funebre;

 c) i resti mortali o ossei destinati alla cremazione o alla reinumazione o quando il Servizio Cimiteriale sia in attesa di ricevere indicazioni dai familiari circa la loro destinazione.

2. I feretri deposti in camera mortuaria debbono essere perfettamente chiusi. I resti mortali

devono essere inseriti in idonei contenitori, ben chiusi in modo da evitare fuoriuscita di liquidi o di esalazioni moleste.

3. Non è ammesso l'accesso da parte di persone estranee al Servizio.
4. Nei casi previsti al comma precedente, lett. b) e c), potrà essere impiegata la camera mortuaria del Cimitero Maggiore anche qualora la sepoltura debba essere effettuata in un cimitero di quartiere che non disponga di un locale idoneo ad accogliere, nemmeno temporaneamente, il feretro o i resti mortali.
5. Ogni locale adibito a camera mortuaria dovrà essere dotato di idonea aerazione, naturale o indotta, e di pavimentazione facilmente lavabile. Durante i mesi estivi, nei locali non dotati di impianto per l'abbassamento della temperatura ambientale, la permanenza dei feretri dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario.
6. La camera mortuaria del Cimitero Maggiore deve essere attrezzata per lo svolgimento di autopsie o prelievi di tessuti, ordinati dall'autorità giudiziaria, da cadaveri e resti mortali sepolti nei cimiteri cittadini.

Art. 22 - Sistemi e durata delle sepolture

1. Le inumazioni possono essere realizzate in campo comune o in aree assegnate in concessione (cd. "tombe giardino").
2. Il periodo di inumazione nei campi comuni, fissato in via ordinaria in anni dieci, può essere prolungato per il tempo necessario ad assicurare la completa mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il periodo di inumazione nei campi speciali dei resti mortali, dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi e dei feti è fissato in via ordinaria in anni cinque, salva la possibilità di prolungare detto periodo per il tempo necessario ad assicurare la completa mineralizzazione dei resti mortali.
4. Nei campi comuni e nei campi speciali le sepolture avvengono, di norma, una di seguito all'altra, senza soluzione di continuità. Nel caso siano disponibili più campi di inumazione nello stesso cimitero, il Servizio Cimiteriale può stabilire quale campo impiegare per le sepolture.
5. Si intendono a carattere privato tutte le sepolture diverse dall'inumazione nei campi comuni e nei campi speciali.
6. Si intendono a carattere familiare tutte le sepolture destinate, originariamente o anche successivamente, ad accogliere nel medesimo posto o in posti attigui più salme, resti mortali, ossa o ceneri di persone legate da vincoli familiari.
7. La tumulazione in loculo presuppone il rilascio di una concessione d'uso della sepoltura o la disponibilità di una sepoltura familiare.
8. La concessione dei loculi ha ordinariamente durata trentennale, con possibilità di richiederla per anni cinquanta, sia all'atto della richiesta della concessione sia all'atto della richiesta di proroga della concessione, ed è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di tali sepolture. Essa può essere rilasciata soltanto in presenza di una salma da tumulare, ad eccezione dei cimiteri dove vi sia sufficiente disponibilità di tali manufatti, individuati nei modi e nelle forme previsti dal 1° e 2° comma dell'art. 29. In tal caso, quando all'atto della tumulazione risulti una durata residua della concessione inferiore a 20 anni, la scadenza della concessione dovrà intendersi prorogata fino alla scadenza del ventennio dalla tumulazione.

All'atto della richiesta di sepoltura, il/la concessionario/a o le persone aventi titolo dovranno corrispondere la quota frazionale della tariffa vigente in quel momento, a copertura del periodo di proroga. In caso di sepolture di famiglia la durata normale è pari a novantanove anni, salvo il caso di sepolture originariamente individuali e successivamente destinate a più persone defunte, che conservano la durata originaria.

9. Quando una salma non possa essere immediatamente tumulata nella sepoltura familiare cui ha diritto, o quando per procedere alla sepoltura o cremazione si debba attendere la conclusione di un procedimento amministrativo o giudiziario può essere concesso l'uso provvisorio di un loculo, per la durata non superiore a tre anni, previo versamento della tariffa specificamente prevista.
10. Entro la scadenza del termine indicato nell'atto di concessione provvisoria, gli aventi diritto dovranno procedere alla sistemazione definitiva della salma. In alternativa, potranno convertire la concessione in ordinaria, per la durata mancante al raggiungimento del termine trentennale o cinquantennale, previo conguaglio tariffario.
11. La durata ordinaria delle concessioni di ossari e cinerari individuali è stabilita in anni trenta, con possibilità di richiederla per anni cinquanta, sia all'atto della richiesta della concessione sia all'atto della richiesta di proroga della concessione. La durata ordinaria della concessione di ossari e cinerari di famiglia è stabilita in anni cinquanta. La concessione di ossari e cinerari è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di tali sepolture nel cimitero richiesto e può essere rilasciata soltanto in presenza di resti ossei o urne cinerarie da tumulare, con applicazione delle condizioni prescritte all'art. 24 del presente regolamento.
12. Nella tariffa fissata per la concessione di loculi, ossari e cinerari è inclusa la fornitura del chiusino marmoreo.
13. Nel caso di concessione cinquantennale di loculi o ossari/cinerari individuali, il canone di concessione previsto per la durata di anni 30 sarà incrementato proporzionalmente alla durata maggiore.

Art. 23 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni inerenti la sepoltura, comprese quelle relative all'esumazione o all'estumulazione ordinarie, saranno inviate dall'Amministrazione alla persona concessionaria e, per le sepolture diverse da quelle a carattere privato, alla persona referente che sarà indicata all'atto della prenotazione del servizio di inumazione.
2. Le comunicazioni potranno avvenire per iscritto, anche con e-mail o posta elettronica certificata, o per via telefonica in caso di urgenza.
3. La persona concessionaria o la persona referente ha l'onere di comunicare in modo tempestivo al Servizio Cimiteriale ogni variazione del proprio recapito postale, e-mail/pec o telefonico. In caso di decesso della persona concessionaria o della persona referente, tale onere ricade sulle persone aventi diritto e, in caso di pluralità di queste, si applica quanto previsto all'art. 30.
4. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni alla persona concessionaria, o alla persona avente titolo, o alla persona referente dovute a recapiti o nominativi errati o non tempestivamente aggiornati.

CAPO III° - CONCESSIONI D'USO DI SEPOLTURE O AREE CIMITERIALI

Art. 24 - Modalità di concessione

1. Le aree destinate alla sepoltura costituiscono beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del codice civile.
2. Per ottenere la concessione d'uso di sepolture o di aree cimiteriali deve essere presentata formale richiesta agli uffici cimiteriali, indicando inequivocabilmente la sepoltura, le generalità della persona richiedente la concessione e quelle della persona defunta da tumulare o inumare.
3. Non potranno essere prese in considerazione richieste relative a sepolture occupate, ancorché sia già decorso il termine di scadenza della concessione.
4. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura, l'assegnazione avverrà a favore della prima persona richiedente.

Art. 25 - Diritti della persona concessionaria

1. La persona concessionaria acquista il diritto di utilizzare la sepoltura o lo spazio concesso nei limiti e per il tempo indicati nell'atto che attribuisce il diritto.
2. Nel caso la concessione riguardi un'area cimiteriale destinata all'edificazione di un sepolcro, la persona concessionaria è legittimata a richiedere il permesso di costruire, come previsto all'art. 7/A dell'allegato "A". L'edificazione dovrà essere iniziata e conclusa nei termini indicati nel permesso di costruzione, a pena di decadenza dalla concessione
3. La persona concessionaria può richiedere l'autorizzazione ad eseguire gli interventi necessari od opportuni per un miglior decoro o utilizzabilità della sepoltura. Può inoltre richiedere l'autorizzazione alla posa di lapidi o ad effettuare iscrizioni, come previsto all'allegato "A", artt. 3/A e 4/A, qualora non vi provveda il/la coniuge, la persona unita civilmente o le/i parenti più prossime/i alla persona defunta.
4. Se nell'atto concessorio non sono indicati specifici vincoli di sepoltura, la persona concessionaria è legittimata a richiedere le sepolture delle persone titolari del diritto di sepolcro, nonché le operazioni cimiteriali opportune per un utilizzo ottimale della sepoltura, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Resta fermo il necessario consenso dei soggetti titolari del diritto di disporre delle salme o delle spoglie mortali che la persona concessionaria intenda seppellire o disseppellire.

Art. 26 - Obblighi della persona concessionaria

1. La persona concessionaria di una sepoltura ha l'obbligo di mantenerla in buono stato manutentivo ed in condizioni di decoro.
2. In caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste dal loculo, è fatto obbligo alla persona concessionaria di provvedere senza indugio, e con oneri a proprio carico, al ripristino delle condizioni di perfetta impermeabilità del feretro e/o del loculo ed alla pulizia e disinfezione dell'area circostante. In difetto, il Servizio Cimiteriale potrà disporre l'estumulazione del feretro e la reinumazione in campo comune a spese del soggetto inottemperante.

3. Qualsiasi lavoro o intervento realizzato dalla persona concessionaria sulla sepoltura deve essere effettuato con modalità tali da non compromettere l'integrità del bene concesso e da non costituire alcun pericolo, attuale o futuro, per i visitatori/le visitatrici o per i beni circostanti.
4. La persona concessionaria è sempre direttamente responsabile dei danni arrecati al comune o ai terzi derivanti dalla carente manutenzione, da vizi costruttivi o dipendenti dai lavori ed interventi sulla sepoltura eseguiti o commissionati dalla stessa.
5. In caso di più persone concessionarie, esse hanno l'onere di indicare formalmente la persona tra loro che, ferma la responsabilità solidale di tutti, assuma l'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla concessione. In mancanza, saranno ritenute parimenti legittimate tutte le persone concessionarie, disgiuntamente tra loro.

Art. 27 - Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione d'uso di una sepoltura può essere pronunciata dal Servizio Cimiteriale:
 a) per inadempienza contrattuale;
 b) per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.
2. Alla persona concessionaria – o in caso di più persone concessionarie, ad una sola di esse – è inviata specifica diffida. In caso di irreperibilità o di oggettiva difficoltà ad individuare la persona concessionaria obbligata, è affisso in prossimità della sepoltura un apposito avviso.
3. Decorso inutilmente un anno dalla diffida o dall'affissione dell'avviso di cui al comma precedente, la decadenza può essere pronunciata e successivamente resa nota alla persona concessionaria con apposita comunicazione o con avviso pubblicato per trenta giorni sul sito internet del Comune, e presso il cimitero ove si trova la sepoltura oggetto del provvedimento.
4. Le salme ed i resti che vi si trovano sepolti saranno esumati o estumulati e, a seconda delle loro condizioni, trattati nei modi previsti dalla normativa vigente.
5. In seguito alla pronuncia di decadenza ed alle operazioni previste al comma precedente, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.
6. Dopo l'avvio del procedimento di decadenza non vi è diritto al rimborso previsto all'articolo successivo per il caso di eventuale rinuncia alla sepoltura.

Art. 28 - Scadenza della concessione

1. La concessione d'uso scade al termine del periodo indicato nell'atto concessorio.
2. Alla scadenza della concessione segue l'estumulazione o l'esumazione dei resti mortali e la loro destinazione secondo le richieste delle persone aventi diritto, previo versamento delle tariffe previste per ciascuna specifica operazione.
3. La concessione può cessare prima della scadenza naturale, nei seguenti casi:

 a) in caso di revoca per motivi di pubblico interesse. In tale ipotesi deve essere assegnata dal Comune un'altra sepoltura, nello stesso o in altro cimitero, per la durata residua;

in alternativa, la salma o i resti mortali possono essere avviati a cremazione se i familiari lo richiedano e siano presenti le condizioni prescritte dalla legge;

b) in caso di decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali o di quelli imposti da norme di legge o di regolamento, come indicato al precedente art. 27;

c) in caso di rinuncia alla concessione, ai sensi del successivo articolo 28-bis.

Art. 28 bis - Rinuncia alla concessione

1. L'atto di rinuncia deve essere accompagnato dalla richiesta di cremazione o traslazione in altra sepoltura delle salme o resti che vi siano sepolti. La sepoltura retrocessa rientra nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale e alla persona concessionaria non spetta il rimborso della quota frazionale per le annualità non utilizzate.
2. La rinuncia alla concessione relativa ad un'area in cui sorge un manufatto eretto dalla persona concessionaria originaria, implica il trasferimento al demanio comunale anche del manufatto medesimo. In tal caso, l'Amministrazione comunale provvederà a liberare la sepoltura, che potrà poi essere concessa ad altri soggetti richiedenti, i quali si assumeranno l'obbligo di eseguire gli interventi edilizi eventualmente necessari al ripristino del manufatto.
3. Il soggetto che intenda rinunciare ad un sepolcreto che ricade nella fattispecie di cui al comma precedente, deve farne espressa comunicazione all'Amministrazione comunale, che provvederà a stimare il valore del sepolcreto di concerto con la persona interessata e a bandire un'asta pubblica per individuare il/la miglior offerente. In caso di esito positivo dell'asta pubblica, l'aggiudicatario/a acquisirà in concessione d'uso il manufatto e l'area su cui sorge, per la durata di 99 anni. A far data dalla sottoscrizione del nuovo atto concessorio, l'atto di rinuncia acquista piena efficacia e la persona rinunciante acquisisce il diritto a ricevere dall'Amministrazione il prezzo dell'aggiudicazione, detratti il valore attuale di concessione dell'area e gli oneri per le operazioni cimiteriali relative alle salme o ai resti mortali presenti nel sepolcreto, secondo le richieste dei soggetti aventi diritto.
4. In caso di esito infruttuoso dell'asta pubblica, l'Amministrazione provvederà ad un secondo esperimento, dopo sei mesi dal primo, applicando alla base d'asta il ribasso del 10 %.
5. Se anche il secondo esperimento risultasse infruttuoso, e la persona titolare della concessione confermasse la propria determinazione a rinunciarvi, le spetterà unicamente il valore di rimborso, calcolato nei modi previsti dall'art. 31.
6. La rinuncia alla concessione di un'area destinata ad inumazione (cd. "tomba giardino") non attribuisce il diritto al rimborso della quota frazionale relativa agli anni non goduti.

Art. 29 - Proroga della concessione di loculi, ossari e cinerari

1. Alla scadenza della concessione relativa a loculi o ad ossari e cinerari, la persona concessionaria, o la persona avente titolo, può richiederne la proroga per trenta o cinquanta anni, a condizione che nel cimitero ove si trova la sepoltura vi sia una disponibilità, rispettivamente di loculi o ossari e cinerari destinati a concessione trentennale, pari almeno al fabbisogno biennale, stimato sulla base delle sepolture medie in loculo o ossario/cinerario degli ultimi due anni nello stesso cimitero.
2. Con cadenza annuale, il Servizio Cimiteriale individua, sulla scorta dei criteri contenuti nel comma precedente, i cimiteri in cui è possibile accogliere la richiesta di proroga della concessione.

3. La richiesta di proroga può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione. Possono essere presentate richieste di proroga anche per concessioni scadute, purché anteriormente alle operazioni di estumulazione ordinaria, fermo restando che alla tariffa vigente relativa alla concessione del loculo/ossario andrà aggiunto un importo calcolato come segue: tariffa vigente prevista per la specifica sepoltura, diviso il numero degli anni della concessione, moltiplicato per due terzi e moltiplicato per il numero degli anni intercorsi tra la data di scadenza della concessione e la data della richiesta di proroga.
 In tal caso la proroga decorre dalla data di presentazione della richiesta.
4. La proroga può inoltre essere concessa, a prescindere dai criteri indicati nel primo comma, quando in un loculo sia tumulata una salma di persona deceduta da meno di vent'anni; in tal caso la proroga sarà commisurata al numero di anni mancanti al compimento del trentennio di tumulazione.
5. Per ogni anno o frazione di anno di proroga, sarà corrisposta una somma pari ad un trentesimo della tariffa vigente all'atto della proroga.

Art. 30 - Decesso della persona concessionaria

1. In caso di decesso della persona concessionaria, i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla concessione, a norma del presente regolamento o di altre fonti, si trasmettono alle persone aventi diritto come individuate all'art. 3, primo comma, del presente regolamento. In caso di più contitolari, si applica a tutti gli effetti l'ultimo comma dell'art. 26.

Art. 31 - Rimborsi

1. Nei casi previsti all'art. 28, terzo comma, lett. a) e all'art. 28-bis, commi 2 e ss., la cessazione della concessione comporta il rimborso parziale della tariffa della concessione, relativamente al periodo non fruito.
2. La base su cui calcolare il rimborso è pari alla metà della tariffa vigente alla data del provvedimento di revoca per pubblico interesse (art. 28, comma 3, lett. a) o al momento della rinuncia alla concessione relativa ad un'area in cui sorge un manufatto eretto dalla persona concessionaria originaria (art. 28-bis, commi 2 e ss.), prevista per la specifica sepoltura/area. Su tale base è calcolata in detrazione la quota imputabile agli anni, e frazione di anno, intercorsi tra la data di concessione e la data della richiesta di rimborso o del provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse. A tal fine, le concessioni perpetue si considerano di durata pari a novantanove anni decorrenti dalla concessione originaria ovvero dal trasferimento della stessa con atto tra vivi ove consentito.
3. Dall'importo, calcolato nel modo indicato al comma precedente, è inoltre detratto il valore del chiusino marmoreo, se già utilizzato, e sono detratti gli importi delle tariffe relative alle operazioni eventualmente richieste sulle salme e sui resti mortali.
4. In caso di traslazione in altra sepoltura in ambito cittadino, o in caso di rilascio contestuale di una nuova concessione d'uso, si potrà dar luogo a compensazione parziale o totale tra la somma rimborsabile, il canone della nuova concessione e gli oneri per l'eventuale estumulazione delle salme e/o resti mortali, secondo il vigente tariffario.
5. La Giunta, nel fissare le tariffe connesse ai servizi cimiteriali, potrà individuare l'importo al di sotto del quale non si darà luogo a rimborsi.

Art. 32 - Opere funerarie

1. Le opere funerarie di particolare pregio o valore storico/artistico esistenti nelle sepolture, alla scadenza delle concessioni restano nella disponibilità del Comune, che può decidere di esporle all'interno dello stesso cimitero o in altro luogo consono.

Art. 33 - Ossari e cinerari

1. Le norme espresse per la concessione di loculi, si estendono alla concessione di ossari e cinerari, in quanto applicabili.
2. È comunque possibile utilizzare un ossario, anche individuale, per custodirvi le urne cinerarie di uno o più persone defunte, senza che ciò comporti la modifica della durata della concessione.

CAPO IV° - SEPOLTURE FAMILIARI

Art. 34 - Ammissione in sepolture familiari

1. Per sepoltura familiare si intende:
 a) qualsiasi manufatto destinato a contenere, o di fatto contenente, le spoglie e/o le ceneri di più persone defunte, inclusi i loculi di cui all'art. 39, commi 3 e 6;
 b) la sequenza continua di due o più loculi in senso verticale o orizzontale, con concessione superiore ai trent'anni rilasciata con unico atto, destinati a contenere le spoglie e/o le ceneri di più persone defunte. Il Servizio Cimiteriale, con apposito provvedimento, identifica i loculi e definisce le modalità e termini con cui gli stessi possono essere destinati a sepoltura familiare.
2. Nelle sepolture di famiglia sono ammesse le salme delle persone costituenti la famiglia del soggetto fondatore del sepolcro, intendendosi per tale la persona concessionaria originaria.
3. Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il soggetto fondatore del sepolcro può indicare i familiari a cui intende riservare l'utilizzo del sepolcro.
4. In mancanza di espresse indicazioni da parte del soggetto fondatore, si presume che il sepolcro sia destinato ad accogliere le salme, i resti o le ceneri del soggetto fondatore stesso, delle persone ascendenti, del/la coniuge o dell'unito/a civilmente, delle persone discendenti e dei/delle loro coniugi o delle persone con loro unite civilmente; sono esclusi i/le parenti collaterali, anche se fratelli/sorelle del soggetto fondatore, salvo che questi sia deceduto senza discendenza.
5. Nel caso in cui la riserva prevista dal soggetto fondatore non esaurisca tutti i posti disponibili, per quelli residui si applicheranno i criteri indicati nel comma precedente.
6. Salvo diversa indicazione del soggetto fondatore, l'utilizzo del sepolcro da parte di tutte le persone aventi diritto avviene in ordine cronologico di decesso.
7. Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il soggetto fondatore o le persone aventi titolo possono consentire la sepoltura anche a persone estranee alla famiglia, a questa legate da vincoli affettivi o di riconoscenza.
8. Nel caso di pluralità di soggetti fondatori, nell'atto di concessione può essere indicata la

quota rispettivamente riservata ai familiari di ciascuno di essi.

9. In seguito al decesso dell'ultima persona avente diritto di sepoltura, come individuata nei commi precedenti, il diritto di sepolcro può essere da questa trasmesso agli eredi, secondo le ordinarie regole della successione mortis causa.

Art. 35 - Esercizio dei diritti inerenti le sepolture familiari

1. Le sepolture nell'ambito del sepolcro familiare devono essere di volta in volta richieste dal soggetto fondatore, salvo il caso in cui la sepoltura riguardi la salma, i resti o le ceneri di una persona già specificamente indicata dallo stesso soggetto fondatore quale titolare del diritto di sepolcro.
2. In caso di decesso del soggetto fondatore, ed in presenza di una pluralità di persone aventi diritto di sepolcro, queste ultime devono designare per iscritto colui/colei che, tra loro, assuma l'esercizio dei diritti derivanti dalla concessione. Le richieste di cui al primo comma saranno in tal caso effettuate dal soggetto designato, nel rispetto di quanto previsto all'articolo precedente; in assenza di designazione, le richieste dovranno essere effettuate da tutte le persone aventi diritto o da colui/colei che dichiari di averne avuto specifico incarico dagli/dalle altri/e contitolari.
3. Le operazioni di cui ai commi precedenti devono, in ogni caso, essere richieste o consentite anche dalle/dai parenti più prossime/i alla persona defunta.
4. Per ciò che riguarda la manutenzione, gli interventi statico-funzionali ed il decoro del sepolcro, ferma restando la responsabilità solidale di tutte le persone contitolari del diritto di sepolcro, si osservano le disposizioni previste ai commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 36 - Rinuncia al diritto di sepolcro

1. Ciascuna persona titolare di diritto di sepolcro può rinunciarvi in favore di altri/altre contitolari, mediante atto pubblico.
2. In assenza di altri/altre contitolari, la rinuncia comporta la cessazione della concessione, nei modi indicati ai precedenti articoli 28, terzo comma, lettera c) e 28-bis.

Art. 37 - Cessione per atto tra vivi di manufatti sepolcrali eretti su area cimiteriale

1. La persona titolare di un manufatto sepolcrale eretto su area cimiteriale data in concessione dal Comune può cedere a terzi i propri diritti sul sepolcreto, purché la cessione non abbia finalità lucrative. La cessione avviene con atto pubblico.
2. Le parti devono comunicare preliminarmente al Servizio Cimiteriale:
 a) le generalità complete della parte acquirente;
 b) il prezzo convenuto per la cessione, affinché il Servizio Cimiteriale possa valutare l'assenza di finalità lucrative con riferimento al valore del manufatto ceduto;
 c) se la parte acquirente intende fruire della concessione d'uso per la durata residua rispetto alla concessione originaria, ovvero se richiede il rilascio di una nuova concessione della durata di 99 anni;
 d) la destinazione che le persone aventi titolo intendono dare alle salme e ai resti mortali eventualmente presenti nel sepolcreto.

3. La parte acquirente avrà l'onere di trasmettere al Servizio Cimiteriale l'atto pubblico entro 10 giorni dalla registrazione. Se ha richiesto il rilascio di una nuova concessione della durata di 99 anni sarà tenuto al versamento della tariffa vigente relativa all'area su cui insiste il manufatto.
4. Se la precedente concessione era stata rilasciata in perpetuo, a seguito della cessione il Servizio Cimiteriale procederà in ogni caso al rilascio di una nuova concessione, per la durata di 99 anni, in favore della parte acquirente, che sarà tenuta al versamento della tariffa di concessione dell'area su cui sorge il sepolcreto.
5. In ogni caso, affinché il Servizio Cimiteriale possa provvedere a liberare il sepolcreto dalle salme o resti mortali presenti, dovranno essere corrisposte dalla parte cedente tutte le tariffe relative alle operazioni cimiteriali, secondo le destinazioni indicate dalle persone aventi titolo.

Art. 38 - Sepolture in concessione ad enti

1. Nella sepoltura concessa ad un ente o ad una comunità sono ammesse le persone appartenenti a tale soggetto, come riconosciute dallo statuto. Le richieste di sepoltura ed ogni altro atto relativo all'uso del sepolcro devono essere presentate dal/dalla legale rappresentante pro-tempore.

CAPO V° - OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 39 - Tumulazioni

1. La tumulazione di un feretro, di cassette-ossario o urne cinerarie può essere effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici.
2. Prima della tumulazione del feretro, l'impresa funebre che esegue il trasporto dovrà provvedere alla rimozione di eventuali supporti dal fondo della bara.
3. Nello stesso loculo, oltre al feretro, possono essere collocate, se vi è spazio sufficiente, una o più urne cinerarie o cassette-ossario, contenenti i resti ossei o le ceneri di persone legate alla persona defunta che vi è tumulata da rapporti di cui all'art. 3, comma 1, o da rapporti di affetto. La richiesta deve essere presentata dai soggetti indicati all'art. 3.
4. Nei cimiteri nei quali vi è la disponibilità di loculi, il Servizio Cimiteriale, con apposito provvedimento, determina annualmente il numero di loculi che possono essere destinati ad uso ossario.
5. La concessione di loculo ad uso ossario ha durata cinquantennale con decorrenza dalla prima tumulazione.
6. La tumulazione di un feretro di nuova sepoltura in un loculo ad uso ossario già in concessione, comporta la necessità di permanenza del feretro nel loculo per almeno trenta anni, con eventuale obbligo di integrare la durata e la tariffa della concessione fino al raggiungimento del trentennio.
7. In caso di tumulazione di un feretro, o di tumulazione di cassette-ossario o urne cinerarie in un loculo, subito dopo l'introduzione si provvede alla chiusura con lastra di cemento armato vibrato, come previsto all'art. 1/A dell'allegato "A". L'utilizzo di altri materiali con analoghe caratteristiche di stabilità, resistenza e durata è ammesso previo parere favorevole

dell'azienda ULSS.

8. La tumulazione in cappelline gentilizie può essere preceduta da un sopralluogo e verifica, da parte di personale del Servizio Cimiteriale, per valutare preventivamente le difficoltà operative e per prescrivere eventuali misure e condizioni.
9. Qualora il Servizio Cimiteriale non sia in grado di eseguire l'operazione, per carenze organizzative o per specifiche difficoltà inerenti le caratteristiche costruttive della sepoltura, che richiedano attrezzatura o mezzi non in possesso del Servizio Cimiteriale, quest'ultimo potrà limitarsi ad autorizzare l'impresa funebre incaricata del trasporto ad eseguire la tumulazione, con piena assunzione di responsabilità del soggetto autorizzato, in ordine a ritardi, disguidi o danni a beni o a persone, comunque connessi all'operazione svolta.
10. Nell'ipotesi indicata al comma precedente, trova applicazione quanto previsto nel disciplinare allegato "C" al presente regolamento, che disciplina le condizioni, le modalità e gli aspetti generali relativi all'esecuzione di operazioni cimiteriali da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, fermo restando che il Servizio Cimiteriale può prescrivere specifiche condizioni per l'esecuzione di ciascuna operazione cimiteriale da parte di soggetti esterni.
11. Lo smontaggio, la movimentazione ed il successivo montaggio del chiusino marmoreo avviene a cura del personale necroforo se il chiusino è privo di iscrizioni e/o addobbi funerari (fotografie, vasi, porta-lumi ecc.) o nel caso di chiusino di ossario fissato con borchie; in caso contrario, la persona concessionaria o la persona richiedente l'operazione dovrà commissionare tale attività ad una ditta di lavorazione marmi regolarmente iscritta alla categoria professionale ed inclusa negli elenchi indicati all'art. 57. Tale attività deve essere compiuta almeno il giorno precedente la tumulazione, e comunque in tempo utile a garantire l'esecuzione dell'operazione nell'orario programmato; il mancato rispetto di tale termine minimo comporterà la sospensione ed il rinvio ad altra data della tumulazione, fermo restando l'obbligo di corresponsione della tariffa prevista.
12. L'impresa incaricata ha altresì l'onere di custodire in luogo idoneo il chiusino marmoreo, avendo cura di provvedere al successivo montaggio immediatamente dopo la conclusione della tumulazione.

Art. 40 - Inumazioni

1. Le fosse per inumazioni possono essere realizzate, e successivamente colmate, con mezzi meccanici.
2. Subito dopo la collocazione del feretro nella fossa, i necrofori provvedono a realizzare un tumulo sopra di essa. Successivamente viene apposta, a cura dell'Amministrazione comunale, una croce bianca o un cippo con indicate le generalità della persona defunta.
3. Dopo almeno sei mesi dalla sepoltura, la croce bianca o il cippo possono essere sostituiti dalla posa di una lapide marmorea, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3/A – allegato "A", e ferma restando la responsabilità del/la committente per danni causati a terzi o a beni dell'Amministrazione comunale dalla lapide apposta. L'Amministrazione comunale non risponde dei danni alla lapide causati dal naturale assestamento del terreno.
4. Nei campi di sepoltura dove non è ammessa la posa di lapidi, possono essere collocati semplici accessori poggianti non sul terreno ma unicamente sulla croce o sul cippo. Si applica quanto previsto ai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo precedente.

Art. 41 - Estumulazioni ordinarie

1. Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente le persone concessionarie o i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, circa la prevista esecuzione dell'estumulazione.
2. Prima di eseguire l'estumulazione sarà facoltà dell'Amministrazione comunale contattare la persona concessionaria o referente che abbia provveduto a fornire e aggiornare i dati di contatto. In ogni caso, sarà collocato sul chiusino del loculo un apposito avviso che indichi il periodo approssimativo in cui sarà realizzata l'operazione.
3. L'avviso di cui al comma precedente resterà affisso per almeno quattro mesi, salvo che il periodo di affissione comprenda la Commemorazione dei Defunti (2 novembre), nel qual caso la durata può essere ridotta a due mesi.
4. Entro trenta giorni prima della data fissata per l'estumulazione, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 potranno indicare all'ufficio cimiteriale una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione potrà essere fornita anche da uno/a soltanto di essi, che ne abbia avuto dalle/dagli altre/i specifico incarico.
5. Prima dell'estumulazione, su comunicazione scritta di uno dei soggetti indicati al comma precedente, potranno essere asportati, da impresa incaricata, il chiusino marmoreo/lapide e dal chiusino marmoreo, a cura e spese della persona richiedente, la fotografia del/la defunto/a, gli addobbi (statue, vasi, porta-lumi, ecc.) e i ricordi in genere. Gli oggetti asportati potranno essere riutilizzati in altra sepoltura ma non potranno essere ceduti a terzi a fini di lucro.
6. In assenza di indicazioni da parte dei soggetti indicati al quarto comma, ai resti mortali sarà data destinazione comune, nei modi previsti dalle norme vigenti. Ai sensi dell'art. 3, comma 1°, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130, il Servizio Cimiteriale potrà disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla cremazione dei resti mortali. Di tale disposizione ne verrà data informativa mediante pubblicazione di un avviso in albo pretorio per un periodo continuativo di almeno 30 giorni. In egual modo si procederà in ipotesi di disinteresse dei familiari.

Art. 42 - Esumazioni ordinarie

1. Per le esumazioni ordinarie si osservano le norme previste all'articolo precedente.
2. Gli avvisi previsti al secondo e terzo comma dell'articolo precedente saranno collocati in prossimità del campo di sepoltura in cui si eseguiranno le operazioni di esumazione.
3. Successivamente all'esumazione, è facoltà del Servizio Cimiteriale conservare i resti ossei mineralizzati in forma distinta, in idonei locali, per dar modo ad eventuali aventi titolo di indicare, seppur tardivamente, una destinazione diversa da quella comune.
4. L'avvio delle operazioni di esumazione ordinaria è preceduto, di norma, dall'asportazione delle lapidi posate nell'intero campo di sepoltura e dalla chiusura dell'area.
5. Per motivi di sicurezza, durante le operazioni di esumazione non è consentito l'accesso all'area operativa da parte dei non addetti ai lavori. I/Le parenti potranno assistere all'esumazione della persona defunta rimanendo all'esterno della recinzione mobile che verrà appositamente allestita.

Art. 43 - Estumulazioni straordinarie

1. Si considerano straordinarie le operazioni di estumulazione realizzate prima della scadenza della concessione. Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuo, l'operazione si considera in ogni caso straordinaria.
2. Le estumulazioni straordinarie, quando non sono disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono autorizzate dal Comune a richiesta dei soggetti indicati all'art. 3, primo comma.
3. È facoltà della persona concessionaria mantenere la concessione relativa al loculo, ossario, cinerario oggetto di liberazione da salma, ceneri, resti mortali oppure rinunciare alla concessione. In ipotesi di rinuncia alla concessione non ha diritto né al rimborso né all'eventuale compensazione previsti dall'art. 31.
4. Gli oneri saranno in ogni caso posti a totale carico delle persone richiedenti.
5. Si applica quanto previsto all'art. 39, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento.

Art. 44 - Esumazioni straordinarie

1. Si considerano straordinarie le operazioni di esumazione realizzate prima della scadenza della concessione o prima della conclusione del periodo decennale di sepoltura a terra. Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuo, l'operazione si considera in ogni caso straordinaria.
2. L'esumazione straordinaria può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria e può altresì essere richiesta dai soggetti indicati all'art. 3, primo comma, per la comprovata necessità di eseguire le volontà della persona defunta, risultanti da atto scritto, non conosciute o non eseguite per causa di forza maggiore al momento dell'inumazione.
3. Il Servizio Cimiteriale può prescrivere modalità e condizioni per evitare danneggiamenti alle tombe circostanti o ai camminamenti, e per il ripristino dello stato del luogo.
4. In ogni caso, l'operazione è soggetta alla valutazione da parte del Servizio Cimiteriale circa la materiale eseguibilità, nel rispetto delle norme in materia di igiene pubblica e sicurezza dei lavoratori.
5. Non si eseguono esumazioni straordinarie nei mesi da maggio a settembre compresi, salvo che non siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria.
6. Si applica quanto previsto all'art. 42, comma 5, e all'art. 39, commi 9 e 10, del presente regolamento.

Art. 45 - Trattamento dei resti mortali

1. I resti esumati o estumulati che risultino non completamente mineralizzati potranno essere avviati a cremazione in presenza delle condizioni previste dalla legge o, in alternativa, reinumati in campo ad inumazione speciale dello stesso o di altro Cimitero cittadino.
2. Prima della reinumazione dovrà essere praticata l'asportazione dell'eventuale involucro in zinco o, quanto meno, realizzata un'ampia apertura, al fine di favorire la ripresa dei processi di mineralizzazione.
3. Nei casi in cui il Servizio Cimiteriale ritenga opportuno provvedere all'integrale sostituzione della bara originaria, potranno essere utilizzati contenitori in materiale facilmente

biodegradabile, quale, a puro titolo esemplificativo, la cellulosa o il truciolare.

4. In caso di cremazione, qualora l'impianto non sia dotato di sistema di filtrazione che consenta di inserire all'interno del forno anche l'involucro di zinco utilizzato nelle tumulazioni, questo dovrà sempre essere asportato prima della cremazione. I resti mortali da avviare a cremazione potranno essere inseriti all'interno della stessa cassa o in altra, in materiale ligneo o in cellulosa.
5. Le operazioni di cremazione, o di reinumazione e la successiva riesumazione, avvengono con oneri a carico dei/delle familiari, salvo i casi di disinteresse di questi/e, di defunti/e indigenti appartenenti a famiglie in difficoltà economica.
6. Le operazioni descritte ai commi precedenti dovranno essere eseguite in area specificamente individuata, e con modalità tali da assicurare il rispetto del senso di pietà verso la persona defunta oltre che la sicurezza dei lavoratori/delle lavoratrici e l'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.
7. Salvo il caso previsto all'articolo seguente, è ammessa unicamente la presenza di addetti/e ai lavori durante le operazioni.
8. Prima di procedere allo stoccaggio, nei modi prescritti dalla legge, i rifiuti prodotti dalle operazioni sopra descritte devono essere accuratamente cosparsi di liquidi disinfettanti in grado di abbatterne la carica batterica e di contenere le esalazioni.

Art. 46 - Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali

1. Qualora i/le familiari ritengano che nel feretro da esumare o estumulare vi siano oggetti preziosi o ricordi di valore anche affettivo, devono darne avviso al Servizio Cimiteriale prima dell'esecuzione delle operazioni e deve prendervi parte una persona da essi designata. Gli oggetti rinvenuti saranno riconsegnati ai/alle familiari, previa accurata disinfezione e facendovi menzione nel verbale di esecuzione, che sarà sottoscritto per quietanza dal/dalla familiare che riceve gli oggetti.
2. Gli oggetti rinvenuti e non richiesti dovranno rimanere uniti ai resti esumati o estumulati e ne seguiranno le sorti.

CAPO VI° - CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 47 - Cremazione di salme e di resti mortali

1. La cremazione di salme e di resti mortali dovrà avvenire sempre individualmente, salvo il caso di cremazione di resti ossei provenienti da ossario comune, che devono essere cremati in forma massiva.

Art. 48 - Fasi del processo di cremazione e garanzie di identificazione delle ceneri

1. Le fasi del processo di cremazione devono avvenire sulla base di un protocollo che dettagli le operazioni materiali, la loro sequenza e le cautele che devono essere poste in essere dagli operatori/dalle operatrici al fine di garantire la piena certezza dell'identità della persona defunta in ogni fase del processo.

2. Il gestore del servizio di cremazione dovrà proporre all'Amministrazione comunale il protocollo operativo di cui al primo comma prima della consegna del servizio; tale protocollo dovrà altresì contenere in dettaglio le modalità adottate per il trasporto e l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Art. 49 - Caratteristiche dei feretri destinati alla cremazione

1. Per ragioni di carattere igienico-sanitario, di sicurezza dei lavoratori/delle lavoratrici, di riduzione dell'impatto ambientale, o per esigenze tecniche di impianto, potranno essere stabiliti, con determinazione dirigenziale, limiti, condizioni e caratteristiche tecniche dei feretri destinati alla cremazione negli impianti del Comune di Padova.

Art. 50 - Urne cinerarie

1. I frammenti ossei calcificati derivanti dal processo di cremazione, dopo eventuale frantumazione e riduzione in cenere con mezzi meccanici, saranno raccolti in un'urna - fornita dai/dalle familiari o, in mancanza, dall'Amministrazione comunale - realizzata in materiale infrangibile e chiusa ermeticamente. Nei lati di chiusura saranno applicate una o più etichette anti-manomissione dove saranno riportati i dati identificativi della persona defunta. Laddove possibile, verrà fissata alle pareti esterne dell'urna la targhetta nominativa metallica originariamente fissata alla cassa. L'eventuale contrassegno in materiale termo-resistente, utile a identificare numericamente la persona defunta durante le fasi della cremazione e frantumazione, sarà collocato all'interno dell'urna cineraria.
2. In ogni caso l'urna dovrà essere di dimensioni adeguate a contenere tutte le ceneri risultanti dal processo di cremazione e frantumazione.
3. Su richiesta motivata dell'affidatario/a di cui al successivo articolo 52 o delle persone aventi diritto, sarà possibile sostituire in ogni tempo l'urna originaria con altra di diversa forma o materiale, fornita dalle persone interessate. La sostituzione dovrà essere eseguita da personale specificamente autorizzato dal Servizio Cimiteriale, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti e con registrazione dell'operazione compiuta.

Art. 51 - Consegna dell'urna cineraria

1. La consegna dell'urna cineraria sarà effettuata all'esecutore/trice della volontà della persona defunta o, in caso di mancata indicazione, come segue:

a) per conservazione in area cimiteriale:

 i. ad uno dei soggetti indicati all'art. 3, primo comma, o suo/sua delegato/a;

 ii. all'impresa di onoranze funebri cui è stato commissionato il servizio funebre;

 iii. all'operatore/trice cimiteriale che dovrà provvedere alla tumulazione o interramento in spazi appositi;

b) per affidamento in ambito privato: al soggetto affidatario o suo/a delegato/a;

c) per dispersione:

 i. ad uno dei soggetti indicati all'art. 3, primo comma, o suo/sua delegato/a;

 ii. al/alla rappresentante legale dell'associazione di cui alla lett. b), n. 2, dell'art. 3 della legge n. 130/2001;

iii. all'operatore/trice cimiteriale che dovrà provvedere alla dispersione in area cimiteriale.

2. Il ritiro dell'urna cineraria, nonché degli addobbi del feretro, da parte delle persone aventi diritto, come individuate al primo comma, dovrà avvenire nel termine di trenta giorni consecutivi dalla cremazione. Decorso inutilmente tale termine, l'urna potrà essere conferita in cinerario comune.

Art. 52 - Affidamento dell'urna per la conservazione in ambito privato

1. L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in ambito privato avverrà secondo quanto disposto in vita dalla persona defunta, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal/la coniuge, dall'unito/a civilmente o dal/la convivente di fatto *ex* L. 20/5/2016 n. 76, designato/a ai sensi dei commi 40 e 41 dell'art. 1, o, in difetto, dal/dalla parente più prossimo/a individuato/a ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi/e.
2. È consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli indicati nel secondo periodo del comma precedente, previo consenso scritto delle persone aventi diritto.
3. L'urna dovrà essere conservata dall'affidatario/a in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori.
4. In qualsiasi momento il Servizio Cimiteriale potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario/a, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione.
5. L'affidamento in ambito privato è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e di quelle indicate al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.
6. Nel caso di cambiamento di residenza o di domicilio, l'affidatario/a dovrà darne comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, egli/ella dovrà inoltre accertarsi circa le condizioni, i limiti e le modalità prescritti dalle norme in vigore nel Comune di nuova residenza, e qualora previsto, dovrà acquisire l'autorizzazione alla conservazione in ambito privato da parte del Comune di nuova residenza.
7. Nell'ipotesi di immigrazione a Padova di una persona già in possesso di autorizzazione all'affidamento rilasciata dal Comune di provenienza, è fatto obbligo di comunicare la circostanza al Servizio Cimiteriale.
8. È in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.

Art. 53 - Dispersione delle ceneri

1. Lo spargimento in area cimiteriale o in natura avviene in conformità della scelta fatta in vita dalla persona defunta, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art. 3, lett. b) della legge 30/3/2001, n. 130.
2. Se la dispersione riguarda le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori o, in mancanza, al/la tutore/trice. Se si tratti di soggetto interdetto, la scelta è fatta dal/la tutore/trice.
3. Nel caso in cui la dispersione in natura sia eseguita all'interno del territorio del Comune, devono essere osservate le prescrizioni indicate all'art. 50 della legge regionale 4 marzo

2010, n. 18, ed inoltre è vietato lo spargimento:

a) a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;

b) all'interno o a meno di cinquecento metri da parchi o giardini pubblici;

c) a meno di cinquecento metri da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi;

d) in aree di terreno coltivato;

e) all'interno di edifici o manufatti.

4. La dispersione nei fiumi, all'interno del territorio comunale, avviene unicamente attraverso l'immissione in acqua dell'intera urna in materiale biodegradabile.
5. Salvo il caso di cui al comma precedente, l'urna vuota potrà essere restituita al Servizio Cimiteriale, per il corretto smaltimento.
6. Lo spargimento in area cimiteriale o in natura è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 54 - Interramento dell'urna cineraria

1. L'interramento dell'urna realizzata in materiale non biodegradabile va effettuata all'interno di un contenitore in materiale non deperibile a tenuta ermetica, come prescritto dall'art. 1/A dell'allegato "A".
2. L'interramento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile, a diretto contatto col terreno, è equiparato a tutti gli effetti allo spargimento in area cimiteriale.
3. Al di fuori dei cimiteri è in ogni caso vietato l'interramento dell'urna.

Art. 55 - Area cimiteriale di spargimento delle ceneri

1. Lo spargimento in area cimiteriale potrà avvenire solo all'interno di aree appositamente individuate dal Servizio Cimiteriale.

Art. 56 - Registro per la cremazione

1. Nel registro per la cremazione previsto dall'art. 48 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, sono inserite, in ordine cronologico, le dichiarazioni rese dalle persone interessate residenti nel Comune di Padova relativamente alle modalità con cui hanno espresso la volontà che il proprio corpo sia cremato. Le dichiarazioni potranno contenere anche le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri e del soggetto individuato quale esecutore della volontà espressa.
2. Il Comune metterà a disposizione dei cittadini/delle cittadine apposita modulistica per rendere le dichiarazioni di cui al comma 1; le dichiarazioni saranno ricevute previo accertamento dell'identità del/dalla dichiarante. Il/La funzionario/a comunale potrà rifiutare di ricevere dichiarazioni contenenti disposizioni di natura diversa da quelle previste.
3. Qualora il/la cittadino/a renda la suddetta dichiarazione agli uffici comunali abilitati a riceverla, il Servizio Cimiteriale provvederà alla sua conservazione.

4. L'interessato/a può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al secondo comma o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.
5. In caso di trasferimento di residenza, è onere dell'interessato/a provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione eventualmente tenuto dal Comune di nuova iscrizione anagrafica.

CAPO VII° - LAVORI ED INTERVENTI SU MANUFATTI FUNERARI E SU SEPOLTURE

Art. 57 - Imprese private

1. Per l'esecuzione di lavori quali nuove costruzioni, ampliamenti, restauri, demolizioni, ricostruzioni, consolidamenti, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie che non rientrino nell'ambito di applicazione del successivo art. 60, le persone concessionarie debbono avvalersi dell'opera di imprese specializzate, a loro libera scelta, che risultino regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., per la specifica attività commissionata.
2. Alle imprese è vietato svolgere nei cimiteri opera di accaparramento di lavori ed ogni altra attività comunque scorretta. Si applicano, per quanto possibile, i divieti indicati all'art. 10.
3. Il Servizio Cimiteriale cura la tenuta e la divulgazione di un elenco dei soggetti autorizzati a svolgere lavori all'interno dei cimiteri.
4. L'accesso ed il transito con automezzi delle imprese sono regolati dal Servizio Cimiteriale che ne stabilisce i giorni e gli orari.

Art. 58 - Lavori

1. Per i lavori di edificazione o ristrutturazione totale o parziale di manufatti funerari, per la posa di lapidi e per la realizzazione di iscrizioni si osservano le disposizioni indicate nell'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 59 - Responsabilità

1. Le imprese e gli esecutori di qualsiasi lavoro hanno la responsabilità, in solido col committente, per qualsiasi danno che derivasse in conseguenza, anche indiretta, della relativa esecuzione, al Comune o ai terzi.

Art. 60 - Manutenzione ordinaria di sepolture configurabile come attività libera

1. Le persone concessionarie di sepolture possono eseguire direttamente in economia, senza particolari formalità e sotto la propria responsabilità, la pulizia ed i piccoli interventi di giardinaggio e di manutenzione ordinaria che non necessitino di installazione di ponteggi e trabattelli o di impiego di piattaforme e senza uso di mezzi meccanici ed attrezzature

professionali.

2. Per gli interventi di cui al primo comma, le persone concessionarie possono avvalersi di imprese incluse negli elenchi di cui all'art. 57.

Art. 61 - Comunicazione di posa di lapidi ed iscrizioni marmoree

1. La preventiva comunicazione di posa di lapidi ed iscrizioni marmoree deve essere effettuata dalla persona concessionaria o, in ordine di precedenza, dal coniuge o dalla persona unita civilmente e, in mancanza, dal/dalla parente più prossimo/a della persona defunta.
2. In presenza di più parenti del medesimo grado di parentela, la comunicazione dovrà essere effettuata da tutti/e o da colui/colei che ne abbia avuto specifico incarico dagli/dalle altri/e.
3. La comunicazione può essere presentata anche attraverso l'impresa cui è commissionata l'opera, prima di eseguire l'intervento, ferma restando la responsabilità solidale della persona concessionaria e del/la committente per gli interventi effettuati in difetto di comunicazione.

Art. 62 - Prescrizioni su ornamenti

1. È vietato apporre sulle sepolture ricordi, fotografie od ornamenti non decorosi o facilmente deperibili.
2. All'interno del perimetro della sepoltura è consentita la piantumazione di fiori e di piante ornamentali di piccole dimensioni e di varietà che non arrivino in ogni caso a superare l'altezza di un metro e che non eccedano con i rami i limiti assegnati a ciascun tumulo, né rechino danno o ingombro alle sepolture attigue. Il Servizio Cimiteriale può disporre la potatura o la rimozione delle piante che non rientrino nelle condizioni previste al periodo precedente, rivalendosi per la spesa sui/sulle familiari della persona defunta o sulla persona concessionaria.
3. È consentita la collocazione di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, mazzi di fiori, ceri e simili, purché decorosi e rispondenti alla sacralità dell'ambiente; in caso contrario, potranno essere rimossi senza obbligo di alcun avvertimento.
4. Nei sotterranei e nelle gallerie non possono essere collocati vasi di piante vive.
5. Nei loculi o ossari non possono essere posati, a terra o sulle mensole, vasi o altri recipienti che sporgano oltre 20 cm. dalla parete; se posati su mensole debbono essere adeguatamente fissati. Nelle edicole e gallerie seminterrate del Cimitero Maggiore non possono essere collocati a terra vasi o altri oggetti.
6. Sopra le terrazze possono essere collocate piante in vaso purché fornite di coprivaso.
7. Non è consentita la collocazione di ceri e lumi con fiamma viva nei nicchioni di loculi ed ossari. Nelle sepolture a terra, i ceri con fiamma viva devono essere soltanto del tipo con coperchio e devono in ogni caso essere posti in modo da evitare qualsiasi rischio di innescare l'incendio di fiori vivi o secchi o di materiale plastico che si trovino collocati nelle sepolture adiacenti.
8. I cuscini e le ghirlande floreali, collocati in prossimità della sepoltura in occasione della cerimonia funebre potranno essere rimossi dagli operatori cimiteriali in ogni tempo, qualora costituiscano intralcio al transito, alle operazioni cimiteriali o di pulizia dell'area.
9. I vasi o altri recipienti collocati senza rispettare le sopracitate prescrizioni potranno

essere rimossi d'ufficio dal Servizio Cimiteriale senza alcun obbligo di preavviso.

10. Per prevenire il proliferare delle zanzare devono essere adottate le seguenti misure:
 a) i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
 b) eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
 c) in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere sempre completamente riempito di sabbia;
 d) tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 e) i vasi non utilizzati vanno rimossi o capovolti in modo da non consentire alcuna raccolta e ristagno di acqua piovana.

CAPO VIII° - ACCESSO AI CIMITERI PER LE VISITE

Art. 63 - Orario di ingresso e divieti

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Servizio Cimiteriale.
2. Gli orari di apertura e chiusura sono indicati in cartelli affissi in prossimità del cancello di ingresso ed i/le visitatori/trici sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari che vi sono riportati.
3. La permanenza all'interno del cimitero è consentita fino a trenta minuti dopo l'orario di chiusura. In tale lasso di tempo i/le visitatori/trici che si trovano già all'interno del cimitero devono avviarsi all'uscita, in modo che questa avvenga entro il termine indicato.
4. È vietato l'ingresso:
 a) ai/alle minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 b) alle persone in stato di ubriachezza, o vestite in modo indecoroso o sconveniente, o comunque in contrasto con il carattere di sacralità del luogo;
 c) a tutti/e i/le visitatori/trici, quando vi siano pericoli per la loro incolumità o comunque per motivi di carattere igienico-sanitario. Il divieto di accesso può riguardare anche singole aree o reparti cimiteriali.
5. Nei Cimiteri è altresì vietato qualsivoglia atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e/o che possa provocare danneggiamenti o arrecare pregiudizio alle strutture pubbliche o private esistenti, incluse l'introduzione di oggetti irriverenti.
6. È consentito recarsi a visitare le persone defunte nelle aree cimiteriali con un cane o altro piccolo animale d'affezione o da compagnia, purché al guinzaglio e con museruola da applicare in caso di rischio per l'incolumità delle persone oppure su richiesta del personale del Servizio.
 La persona che possiede l'animale deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai/alle visitatori/trici e per inibire deiezioni dell'animale all'interno dell'area cimiteriale.
 È fatto comunque obbligo di raccogliere eventuali deiezioni solide prodotte dal proprio animale e di depositarle nei contenitori per i rifiuti solidi urbani, nonché di pulire con acqua le deiezioni liquide e lo spazio sporcato dall'animale. Il personale del Servizio Cimiteriale può

inoltre richiedere l'allontanamento dell'animale qualora arrechi disturbo alla quiete e alla sacralità dei luoghi.

Art. 64 - Circolazione dei veicoli

1. Per comprovati motivi di salute, il Servizio Cimiteriale può autorizzare la visita con l'uso dell'automobile o altri mezzi all'interno del Cimitero Maggiore. Nel permesso sono indicate le condizioni da osservare per effettuare la visita.
2. La circolazione dei veicoli delle imprese che eseguono lavori nei Cimiteri e delle auto usate per le visite, è regolata dal Servizio Cimiteriale, in modo da evitare intralci ai cortei funebri o disagi ai visitatori nei giorni di grande afflusso.

CAPO IX° - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 65 - Compiti del Servizio Cimiteriale

1. Il Servizio Cimiteriale cura, anche in collaborazione con gli altri Settori comunali individuati al comma successivo, la gestione generale dei cimiteri cittadini e delle questioni inerenti la materia funeraria e cimiteriale.

2. Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:
 a) per i lavori comunali di carattere edilizio, per l'impiantistica e per la vigilanza tecnica: il Settore competente per i Lavori Pubblici;
 b) per le edificazioni dei privati in suolo cimiteriale: il Settore competente in materia di Edilizia Privata;
 c) per la gestione dei rifiuti cimiteriali: il Settore competente in materia di Ambiente;
 d) per la vigilanza generale: il Settore competente in materia di Polizia Locale;
 e) per le verifiche e gli interventi sulle alberature: il Settore competente in materia di Verde, Parchi ed Agricoltura Urbana.

Art. 66 - Doveri del personale cimiteriale

1. Fermi restando i generali doveri dei/delle lavoratori/lavoratrici previsti da disposizioni di legge, di regolamento e dei C.C.N.L., il personale cimiteriale è tenuto ad osservare le seguenti specifiche prescrizioni, anche in ragione della particolare natura dei compiti svolti e dell'attitudine ad incidere sui sentimenti di pietà verso i defunti:

 a) ciascun/a dipendente deve tenere un comportamento decoroso e comunque appropriato;

 b) l'abbigliamento, anche quando non fornito dall'amministrazione comunale, deve essere adeguato alla sobrietà e decoro che il luogo di lavoro richiede;

 c) non è consentito fumare o consumare cibo o bevande al di fuori delle aree a ciò destinate;

 d) ciascun/a dipendente deve osservare un comportamento improntato all'imparzialità ed equidistanza rispetto a tutti/e gli/le operatori/trici funebri privati/e. In particolare non è consentito fornire ad operatori/trici privati/e informazioni, anche di carattere non riservato, al fine di procurare un indebito vantaggio;

e) non è consentito eseguire lavori nelle sepolture private quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori di giardinaggio; lavori di pulizia; realizzazione e riparazione di lapidi ed iscrizioni; lavori di manutenzione edilizia; lavori di cura delle sepolture in genere. Il divieto si applica anche all'opera prestata a titolo gratuito;

f) non è consentito prestare opera di assistenza o collaborazione, anche a titolo gratuito, con operatori/trici privati/e in occasione dell'esecuzione di operazioni o attività cimiteriali, salvo che non rientri nei compiti specifici assegnati al/la dipendente;

g) ciascun/a dipendente è tenuto/a a segnalare senza indugio al Servizio Cimiteriale qualsiasi ipotesi di abuso, da chiunque commesso, nonché ogni situazione da cui sia derivato o possa derivare un disservizio o un pericolo per gli/le operatori/trici ed i/le visitatori/trici.

2. Le suddette prescrizioni si intendono applicabili, in quanto compatibili, ai/alle dipendenti di imprese o cooperative sociali o volontari che svolgono lavori o attività all'interno dei cimiteri cittadini, commissionati dall'Amministrazione comunale.

Art. 67 - Lampade votive

1. Il servizio di illuminazione votiva, nei cimiteri o aree cimiteriali in cui è prevista l'erogazione, è eseguito nei modi e termini previsti dall'allegato "B".

Art. 68 – Tariffe

1. Le tariffe previste per le concessioni, per le prestazioni in ambito funerario o cimiteriale o per il rilascio degli atti autorizzativi, sono determinate dalla Giunta comunale.
2. Il versamento delle tariffe deve essere eseguito per intero.
3. Il pagamento deve essere eseguito entro 30 giorni dalla generazione dell'avviso di pagamento. In ipotesi di mancato o ritardato pagamento entro il predetto termine, verrà addebitata una penale del 10% dell'importo riportato nell'avviso di pagamento non pagato o pagato tardivamente.
4. In caso di ripetuti mancati o tardivi pagamenti, o nel caso in cui, previa diffida, il pagamento non venga comunque effettuato entro il termine assegnato, il Servizio Cimiteriale ha facoltà di procedere alla sospensione temporanea della prenotazione dei servizi funebri da svolgersi nei cimiteri cittadini, fino al saldo del dovuto, ed avvierà la procedura per il recupero coattivo del credito senza ulteriore preavviso.

Art. 69 - Furti e danneggiamenti

1. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali sottrazioni di fiori, piante ed ornamenti, mobili o fissi, dalle sepolture, né di danneggiamenti compiuti da terzi con dolo o colpa.

Art. 70 – Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non sia specificamente sanzionata da norme di legge o di regolamento, è punita nei modi previsti dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'accertamento delle violazioni è demandato, oltre al Settore Polizia Locale, anche al personale individuato dal/la Dirigente competente per la gestione del Servizio Cimiteriale.

ALLEGATO "A"
al Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali
"Prescrizioni di carattere tecnico" relative a:

Art. 1/A - Caratteristiche dei loculi, degli ossari e dei cinerari

Art. 2/A - Caratteristiche delle fosse per inumazione delle salme e dei resti mortali non mineralizzati

Art. 3/A - Caratteristiche delle strutture posate sulle sepolture dei campi di inumazione

Art. 4/A - Caratteristiche dei chiusini di loculi, ossari e cinerari e delle relative apposizioni di immagini e/o iscrizioni o targhette

Art. 4/A bis – Disposizioni comuni a tutte le installazioni

Art. 5/A - Prescrizioni specifiche per le tombe famiglia nelle "arcate a nord" del Cimitero Maggiore

Art. 6/A - Prescrizioni specifiche per le Cappelline di famiglia edificate al Cimitero di Voltabarozzo Nuovo

Art. 7/A - Lavori svolti da soggetti privati all'interno dei cimiteri non compresi nell'articolo 60

Art. 8/A - Caratteristiche tecniche di costruzione

Art. 9/A - Consegna dell'area e vigilanza sui lavori

Art. 10/A - Materiale di scavo

Art. 11/A - Deposito materiali

Art. 12/A - Divieto di sosta dei veicoli operativi

Art. 13/A - Orario di lavoro

Art. 14/A - Sospensione dei lavori

Art. 1/A – Caratteristiche dei loculi, degli ossari e dei cinerari

1. I loculi devono avere dimensioni interne non inferiori ai seguenti valori: profondità: cm 230, larghezza cm 75 e altezza cm 70.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per consentire liberamente l'introduzione del feretro.
3. Le pareti perimetrali esterne che racchiudono loculi, gruppi di loculi o di celle prefabbricate devono avere lo spessore minimo di cm 40, se realizzate con muratura in mattoni pieni intonacata all'esterno, o minimo cm 15 se realizzate in cemento armato gettato in opera.
4. I loculi costruiti con getti di calcestruzzo in opera, dovranno avere solette e pareti divisorie di spessore non inferiore a cm 10 e le riprese dei getti dovranno essere eseguite in modo da garantirne la impermeabilità ai liquidi ed ai gas.
5. I loculi prefabbricati, singolarmente dovranno essere realizzati in un unico getto di cemento armato vibrato di spessore mai inferiore a cm 5.

6. Le celle prefabbricate, raggruppanti più loculi, dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato vibrato, con pareti perimetrali, solette e setti di divisione fra loculi, di spessore mai inferiore a cm 5. In ogni caso dovrà essere garantita la resistenza ad un carico pari almeno a kg 250/mq.
7. Le murature, i divisori e le solette di calcestruzzo dei loculi devono essere eseguite con materiali ed accortezze tali da garantire una perfetta tenuta ai liquidi ed ai gas.
8. L'unione fra gli elementi monolitici prefabbricati di celle o loculi dovrà essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale e annegata in un getto di calcestruzzo di spessore non inferiore a cm 5.
9. Il piano d'appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi, con pendenza del 3% longitudinalmente e del 6% quando i feretri sono posti trasversalmente.
10. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con elemento prefabbricato di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con malta cementizia ad espansione "antiritiro", in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
11. I loculi, compresi quelli realizzati all'interno di edicole funerarie, devono essere obbligatoriamente numerati progressivamente in senso verticale partendo dall'alto in basso e procedendo da sinistra verso destra. Gli stessi criteri di numerazione si applicano agli ossari ed ai cinerari.
12. La qualità dei materiali degli ossari e cinerari a terra - su tombe giardino, su tombe di famiglia con sepolture a terra o su aree a ciò destinate - dovrà essere in getto di cemento armato vibrato di spessore mai inferiore a cm 5.
13. Dovrà essere garantita la tenuta ermetica dell'ossario/cinerario a terra.
14. Gli ossari realizzati in strutture fuori terra dovranno avere una misura minima di cm 70 di profondità, cm 30 di larghezza e cm 30 di altezza. Per gli ossari e per i cinerari, realizzati in strutture fuori terra, non è prescritta la chiusura a tenuta ermetica che è prevista per i loculi, ed è perciò sufficiente l'apposizione di un chiusino marmoreo.
15. I cinerari dovranno avere una misura minima di cm 30 di profondità, cm 30 di larghezza e cm 30 di altezza.
16. Le cassette-ossario che contengono resti ossei destinati alla tumulazione devono essere realizzate in materiale metallico o altro materiale regolarmente omologato che presenti caratteristiche di durata e perfetta chiusura.
17. Le urne che contengono ceneri destinate alla tumulazione devono essere realizzate in materiale infrangibile e facilmente richiudibile, anche a freddo, a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

Art. 2/A - Caratteristiche delle fosse per l'inumazione delle salme e dei resti mortali non mineralizzati.

1. L'inumazione avviene ad una profondità che tenga conto delle caratteristiche geo-fisiche del terreno e del livello della falda acquifera e, comunque non inferiore a circa cm 170 di profondità dello scavo.
2. Profondità minori possono essere inoltre stabilite per l'inumazione di resti mortali non mineralizzati, di nati/e morti/e, di feti e di prodotti abortivi.

3. La lunghezza delle fosse destinate alla sepoltura in campo comune è pari a 220 cm e la larghezza è di 80 cm. Dimensioni minori possono essere disposte per le inumazioni di cui al comma precedente.
4. La distanza minima tra una fossa e l'altra è di 50 cm da ogni lato.
5. Il tumulo realizzato al di sopra della sepoltura ha misure non superiori a cm 150 di lunghezza, cm 60 di larghezza e cm 30 di altezza.

Art. 3/A - Caratteristiche delle strutture posate sulle sepolture dei campi di inumazione

1. Per erigere strutture sulle sepolture dei campi di inumazione ove è consentito, è necessario presentare una apposita comunicazione al Servizio Cimiteriale.
2. La comunicazione è assoggettata a controlli con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Solo l'impiego di materiali leggeri consente l'inizio dei lavori fin dal giorno successivo alla presentazione della comunicazione. È consentito l'utilizzo di contorni-fossa provvisori, aperti nella parte superiore, senza l'asporto del terreno già posizionato per la formazione del tumulo.
4. Se invece si intenda impiegare marmo o pietra dura o comunque materiali pesanti è vietata la posa prima del decorso di sei mesi dalla sepoltura, onde consentire il naturale assestamento del terreno.
5. L'impiego di ghiaino, pietrisco o granito di marmo è comunque consentito.
6. Dovranno essere impiegati colori sobri, consoni con la sacralità del luogo.
7. L'avente titolo dovrà comunque garantire e mantenere il decoro della struttura realizzata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.
8. La comunicazione per la posa, se la struttura prevede l'impiego di marmo, pietra dura, materiali pesanti, o comunque materiali per la cui lavorazione è richiesta una specifica specializzazione deve essere presentata, ed il lavoro eseguito, da una impresa iscritta alla competente categoria artigianale ed inserita negli elenchi dei soggetti abilitati a svolgere lavori nei Cimiteri.
9. Alla comunicazione deve essere allegato il disegno della struttura in scala 1:10, con indicato il testo da iscrivere.
10. Le misure dovranno essere le seguenti: larghezza cm 70, lunghezza cm 155 e altezza della testata cm 100.
 La testata deve essere realizzata negli ultimi 60 cm della cordonata. La cordonata di base non dovrà superare cm 15 di altezza.
 Ogni struttura dovrà garantire una superficie minima aperta di 0,45 mq e il volume complessivo marmoreo non dovrà superare 0,100 mc.
11. Le strutture nei campi di sepoltura dei bambini e delle bambine, pur mantenendo la stessa tipologia per apertura e cubatura dovranno avere misure ridotte, con larghezza di cm 60, lunghezza di cm 120 e altezza della testata di cm 80, mentre la cordonata di base non dovrà superare i cm 12 di altezza.
12. Nel caso di modifiche comportanti la sola apposizione di immagini e/o targhette o iscrizioni senza modifica delle strutture, la comunicazione sarà assoggettata alle condizioni previste per i loculi.

13. Se vengono modificate le strutture occorrerà presentare una nuova comunicazione a tariffe ordinarie.
14. Le strutture non conformi ai suddetti criteri, o realizzate in difformità o in assenza della prescritta comunicazione, potranno essere rimosse anche d'ufficio, con oneri a carico dell'esecutore/trice e del/la committente, in solido fra loro, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.
15. Per le strutture non rispondenti alle caratteristiche sopra indicate, o in cattivo stato di conservazione, si procederà alla rimozione anche d'ufficio con oneri a carico del/la committente, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.
16. Per le strutture esistenti realizzate in campi di sepoltura, in cui non è ammessa la posa, non è consentita la regolarizzazione e dovranno essere rimosse entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo pena l'applicazione delle sanzioni indicate dal regolamento.
17. La manutenzione delle strutture posate sulle sepolture a terra, che si rendesse necessaria anche a causa di eventuali cedimenti e assestamenti del terreno, così come la potatura delle piante presenti sulla sepoltura stessa, è a completo carico dei familiari della persona defunta o della persona concessionaria.

Art. 4/A - Caratteristiche dei chiusini di loculi, ossari e cinerari e delle relative apposizioni di immagini e/o iscrizioni o targhette.

1. Per apporre immagini e/o targhette o iscrizioni funerarie, che devono contenere le sole generalità della persona defunta ed eventuali brevi frasi celebrative, è necessario presentare una apposita comunicazione al Servizio Cimiteriale soggetta a tariffa. I lavori possono essere iniziati dalla data di presentazione della comunicazione e sono assoggettati a controlli con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La comunicazione per i chiusini deve contenere i disegni, l'eventuale testo della targhetta o iscrizione, l'esatta ubicazione della sepoltura e l'indicazione dei materiali e colori da utilizzare.
3. Qualsiasi modifica di un chiusino, già oggetto di precedente comunicazione o autorizzazione, inclusa la sostituzione di una immagine, targhetta o addobbo sarà soggetta ad una nuova comunicazione senza applicazione di tariffa.
4. Con la stessa comunicazione possono essere affisse più immagini e/o targhette contestualmente.
5. Lo spostamento di immagine e/o targhetta a seguito di traslazione è soggetto a comunicazione e comporterà applicazione di tariffa solo in caso di prima apposizione e/o iscrizione.
6. Previa presentazione della comunicazione, qualsiasi affissione di una immagine e/o targhetta delle dimensioni max di cm 10 x 15 ognuna, che non comporti la rimozione del chiusino, può essere effettuata direttamente dalle persone concessionarie o familiari della persona defunta, che restano comunque responsabili nei confronti dei terzi per eventuali danni a persone e/o cose causati dall'intervento.
7. Se invece l'intervento prevede anche immagini e/o targhette di dimensioni maggiori di cm 10 x 15, iscrizioni, addobbi, mensole, bordure, ecc., il lavoro deve essere eseguito da una impresa iscritta alla competente categoria artigianale ed inserita negli elenchi dei soggetti abilitati a svolgere lavori nei Cimiteri.
8. L'omessa presentazione della comunicazione comporterà la rimozione, anche d'ufficio,

delle installazioni con oneri a carico dell'esecutore/trice e dell'eventuale committente in solido fra loro, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

9. Potrà essere installato unicamente il chiusino marmoreo fornito dall'Amministrazione Comunale.
10. Il montaggio del chiusino deve obbligatoriamente avvenire all'interno della struttura portante del loculo.
11. Nel caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, il nuovo chiusino dovrà corrispondere nelle caratteristiche a quelli previsti all'atto della costruzione della relativa struttura. Non è ammessa, per questioni di sicurezza e decoro, la posa sopra di esso di altre lastre.
 L'applicazione di cornici ed ornamenti è autorizzata solamente se il materiale impiegato è di tipo e qualità prescritti.
12. Eventuali addobbi fissi o portafiori non possono sporgere oltre cm 20 dalla parete.
13. Nel caso di loculi adiacenti, non è ammessa la posa di un unico chiusino marmoreo a chiusura di entrambi i loculi.
14. Eventuali bordure e mensole possono essere collocate, nei loculi del Cimitero Maggiore, soltanto laddove già previsti e nella stessa tipologia di materiale già impiegato.
15. Per i loculi in cui non sono presenti borchie, viene introdotto l'obbligo, oltre al sicuro fissaggio del chiusino marmoreo, di porre in opera, al centro del bordo superiore del chiusino, una borchia/staffa atta ad evitare il ribaltamento della lastra.
16. In occasione della rimozione dei chiusini da ossari o cinerari per effettuare interventi, qualora all'interno si trovi già collocata un'urna o una cassetta-ossario, è fatto obbligo al marmista incaricato di provvedere ad una copertura temporanea, accuratamente fissata, decorosa ed idonea ad evitare la vista dall'esterno e la possibile sottrazione dell'urna o cassetta da parte di terzi.
17. Le installazioni non conformi ai suddetti criteri, o realizzate in difformità o in assenza della prescritta comunicazione, dovranno essere rimosse, anche d'ufficio, con oneri a carico dell'esecutore/trice e del/la committente in solido fra loro, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.
18. Le tipologie di marmi da utilizzare nei reparti del Cimitero Maggiore per i loculi sono le seguenti:

 Bianco Carrara
 Riquadro Nord Ovest (1-43)
 Ossario di Ponente
 Ossario di Levante
 Edicola Cinerario
 Cappellina religiosi
 Edicola principale e Arcate di Levante
 Edicola Principale ed Arcate di Ponente
 Edicole (1-10) e Nicchioni Levante (1-79)
 Edicole (1-10) e Nicchioni Ponente (1-88)
 Giallo Istria
 Nicchioni a Nord (1-52)
 Galleria Inferiore (Sez. 1-42 44-84)
 Galleria Superiore (sez. 1-42)

Galleria Superiore (sez. 27-84)
Galleria Ponente (32-100)
Esterni di Ponente (32-102)
Granito Sardo
Arcate a Nord (1-52)

Art 4/A bis - Disposizioni comuni a tutte le installazioni.

1. I lavori all'interno del cimitero devono svolgersi per il tempo strettamente necessario, nel rispetto della sacralità del luogo ed in modo tale da non recare nessun pericolo ai visitatori/alle visitatrici sia durante i lavori, sia successivamente. La struttura deve essere idonea all'installazione e costituire un sicuro ancoraggio per il manufatto che viene applicato/posato. In caso contrario, l'esecutore/trice non è autorizzato/a ad eseguire il lavoro e gli/le è fatto carico di comunicare prontamente al Servizio Cimiteriale la circostanza. I materiali utilizzati per la posa devono essere - per qualità, quantità e peso - idonei a garantire una sicura tenuta nel tempo. Il lavoro, inoltre, deve essere eseguito secondo la più scrupolosa regola dell'arte e la persona concessionaria si assume, anche nei confronti dei terzi, ogni responsabilità a riguardo, per un periodo di almeno 10 anni oltre il termine di scadenza stabilito dall'atto concessorio.
2. Non è consentito l'impiego di materiali che possano, anche accidentalmente, arrecare danni ad altri/e visitatori/trici (es. lamiere taglienti, spigoli sporgenti, ecc.).
3. Per le lavorazioni all'interno dei cimiteri dovranno essere impiegati/e lavoratori/trici idonei/e per numero e qualità, dotati/e dei prescritti dispositivi di protezione individuale.
4. Al termine del lavoro dovranno essere ripristinate le condizioni di decoro e pulizia dei luoghi, con asportazione di eventuali rifiuti prodotti.
5. Ogni situazione di potenziale pericolo riscontrata dovrà essere prontamente segnalata agli uffici cimiteriali.

Art. 5/A - Prescrizioni specifiche per le tombe di famiglia nelle "arcate a nord" del Cimitero Maggiore.

a) Loculi
Le iscrizioni dovranno essere effettuate soltanto nel chiusino centrale, così come la eventuale posa di accessori funerari, lasciando rigorosamente libere le due lastre laterali.
La numerazione è indicata con caratteri di altezza non superiore a mm 50.
Il carattere di scrittura dovrà essere del tipo Romano o similare, di colore nero lucido.
Potranno essere collocati soltanto porta-fiori, porta-ritratti e croci.
L'elemento portafiori sarà di metallo verniciato nero lucido, con dimensioni di circa cm 17 x 12 x 19.

b) Ossari
I caratteri dovranno avere un'altezza non superiore a mm 30.
Il carattere di scrittura dovrà essere del tipo Romano o similare, di colore nero lucido.
Sono ammessi solo porta-ritratti e croci, con esclusione dei portafiori data la notevole altezza dei manufatti.

Art. 6/A - Prescrizioni specifiche per le Cappelline di famiglia edificate al Cimitero di Voltabarozzo Nuovo

1. La finitura esterna deve essere realizzata con applicazione di idrorepellente siliconico trasparente su base solvente, previa bocciardatura di tutte le superfici in calcestruzzo esterne a vista.
2. L'infisso di ingresso dovrà essere costituito da vetrate a due ante, in cristallo temperato di colore brunito con spessore di mm. 10, completo di serratura e supporti in ottone bronzato, posto in asse ai montanti in calcestruzzo esistenti.
3. Per le finiture interne le persone concessionarie potranno scegliere liberamente forme, colori e materiali.

Art. 7/A - Lavori svolti da soggetti privati all'interno dei cimiteri non compresi nell'articolo 60

1. Non può essere eseguita alcuna nuova opera, o modifica strutturale a edifici esistenti, senza la preventiva approvazione del progetto relativo e il rilascio del permesso di costruzione, o altro atto autorizzativo, da parte del Settore Comunale competente (in materia di Edilizia Privata), e acquisito il parere da parte dell'azienda ULSS e, nei casi prescritti dalla legge, il parere della competente Soprintendenza o di altri soggetti.
2. Per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma, nonché degli interventi di manutenzione che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 60 del presente Regolamento (manutenzioni ordinarie configurabili come attività libere), la persona concessionaria deve comunicare al Servizio Cimiteriale, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori, l'impresa esecutrice, la durata presunta e i mezzi da impiegare. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia del progetto o la descrizione dettagliata dell'intervento da eseguire, oltre al "Piano Operativo di Sicurezza" redatto in coordinamento con il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali" del Servizio Cimiteriale.
3. Ferma restando la responsabilità prevista all'art. 59 del regolamento,il Servizio Cimiteriale può prescrivere le modalità esecutive o l'adozione di misure utili ad evitare danneggiamenti alle opere circostanti.
4. In ogni caso i lavori devono svolgersi per il tempo strettamente necessario ed in modo tale da limitare i disagi per i/le visitatori/trici e non recare loro alcun pericolo, sia durante lo svolgimento, sia successivamente, con piena responsabilità della ditta esecutrice e del/la committente, in solido tra loro, per qualsiasi danno causato a terzi o all'Amministrazione comunale.
5. Qualsiasi situazione di potenziale pericolo riscontrata in occasione dell'esecuzione di lavori dovrà essere prontamente segnalata agli uffici cimiteriali.
6. Ogni cantiere dovrà essere costantemente chiuso con idonea recinzione, atta ad impedire l'accesso volontario o casuale da parte delle persone non addette alle lavorazioni. All'esterno della recinzione non possono pendere oggetti, attrezzature o altro materiale e non è consentito deporre temporaneamente o abbandonare attrezzi o materiali all'esterno dell'area di cantiere. Dovrà inoltre essere posizionato apposito cartello di cantiere come previsto dalla normativa vigente.
7. Nel caso debbano essere eseguite lavorazioni che non possano essere realizzate se non invadendo temporaneamente un'area esterna al cantiere, l'area da occupare deve essere opportunamente transennata e chiusa al traffico veicolare e pedonale. Tale circostanza deve essere preventivamente comunicata al Servizio Cimiteriale.

8. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni di decoro e pulizia dei luoghi.

9. Al termine dei lavori di nuova costruzione o ampliamento di manufatto esistente che comporti aumento dei posti-salma, dovrà essere presentata al Servizio Cimiteriale apposita segnalazione certificata di usabilità.

Art. 8/A - Caratteristiche tecniche di costruzione

1. Nella costruzione di cappelline, edicole funerarie, nicchioni e colombari è prescritto all'esterno l'uso di pietra naturale.
2. Compatibilmente col carattere e la struttura della costruzione, può essere autorizzata l'esecuzione della muratura con impiego di mattoni pieni sabbiati di prima scelta, non gelivi, o in calcestruzzo con superfici a vista lavorate a superficie di cassero, trattate con prodotti atti a garantirne l'impermeabilità.
3. L'altezza sino alla linea di coronamento delle costruzioni di tipo isolato, corrispondente al punto più elevato del manufatto, non deve essere superiore a m 5.00 dal piano di campagna del Cimitero, fatte salve le disposizioni particolari definite a singola lottizzazione.
4. Ogni costruzione può essere edificata a filo con i margini dei viali, mentre deve distare almeno cm 60 dalle sepolture o costruzioni limitrofe. Sono fatte salve le misure minori previste in zone cimiteriali già lottizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso è possibile mantenere le distanze differenti indicate o comunque la stessa posizione del sedime del manufatto esistente.
5. Per le caratteristiche dei loculi e degli ossari da realizzare all'interno del manufatto si osserveranno, in quanto compatibili, le prescrizioni contenute nel presente allegato.
6. Il manufatto cimiteriale deve riportare all'esterno il nome di famiglia del soggetto fondatore.

Art. 9/A - Consegna dell'area e vigilanza sui lavori

1. La consegna dell'area alla persona concessionaria, o a persona da questi delegata, viene effettuata da un/a dipendente incaricato/a dal Servizio Cimiteriale, il/la quale provvede poi, con l'eventuale assistenza di un tecnico delegato dall'Amministrazione Comunale, al controllo della esatta esecuzione delle opere in ordine al progetto approvato ed alle eventuali modificazioni autorizzate.
2. Il Servizio Cimiteriale può prescrivere specifiche condizioni per fare in modo che l'opera da realizzare presenti caratteristiche costruttive adeguate ad una agevole e sicura operatività, in occasione delle sepolture e delle dissepolture.

Art. 10/A - Materiale di scavo

1. I rifiuti prodotti dall'attività edilizia e lapidea privata all'interno dei cimiteri devono essere trasportati all'esterno e smaltiti a cura e spese della ditta esecutrice o del/la committente, nel rispetto della normativa specifica vigente in materia.
2. È vietato il deposito, anche temporaneo, dei rifiuti di cui al primo comma all'interno delle aree cimiteriali.
3. Per ciò che riguarda il terreno di scavo, il Servizio Cimiteriale indicherà alla ditta esecutrice

il luogo, interno al cimitero, in cui dovrà essere trasportato.

Art. 11/A - Deposito materiali

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal Servizio Cimiteriale.
2. È vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossatura dei materiali.
3. Anche durante l'esecuzione di lavori il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi.
4. Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di riparazione, le persone concessionarie devono assicurarsi che non sia recato danno alla proprietà comunale o privata; che non se ne occupi in modo stabile o temporaneo parte alcuna; che non siano abbandonati rifiuti, materiali o attrezzature; che non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.

Art. 12/A - Divieto di sosta dei veicoli operativi

1. I veicoli impiegati nel trasporto di materiali possono sostare all'interno del cimitero solo per il tempo necessario al carico o allo scarico.

Art. 13/A - Orario di lavoro

1. L'orario di esecuzione dei lavori previsti nel presente capo viene fissato dal Servizio Cimiteriale, anche in funzione dell'orario di apertura dei cimiteri. È in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni di sabato, domenica e negli altri giorni festivi.

Art. 14/A - Sospensione dei lavori

1. Dal 20 ottobre al 5 novembre di ogni anno, è vietata l'introduzione di materiali e i lavori in corso di esecuzione per conto di privati vengono sospesi.
2. Entro il giorno precedente il periodo di sospensione, le imprese debbono provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di eventuali ponteggi o opere provvisionali. Qualora per comprovati motivi una o più imprese non siano in grado di provvedere entro tale termine, il Servizio Cimiteriale può rilasciare espressa e motivata deroga, prescrivendo le misure più idonee a limitare il disagio per i/le visitatori/trici e a mantenere il decoro dell'area.
3. La posa di lapidi e le iscrizioni sui chiusini di loculi e ossari è consentita fino al 28 ottobre.

ALLEGATO "B"
al Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali
Servizio di illuminazione votiva

Art. 1/B – Domanda di attivazione utenza

Art. 2/B – Impianto ed esecuzione dei lavori di allacciamento

Art. 3/B – Durata delle utenze

Art. 4/B – Pagamento dei canoni

Art. 5/B – Proroga tacita dell'utenza

Art. 6/B – Ricambio delle lampade

Art. 7/B – Sospensione temporanea del servizio

Art. 8/B – Divieto di manomissione degli impianti

Art. 9/B – Tariffe

Art. 1/B – Domanda di attivazione utenza

1. L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, cappelle, ossari e cinerari, con allacciamento alla rete elettrica cimiteriale, è facoltativo e l'erogazione del servizio avviene compatibilmente con la funzionalità della rete e dell'impiantistica elettrica presenti in ciascun Cimitero.
2. Nel caso che la richiesta di utenza venga fatta per settori o aree non percorsi dalla rete di distribuzione, l'erogazione del servizio è subordinata alla decisione insindacabile dell'Amministrazione di estendere la rete di distribuzione a tali settori.
3. Per ottenere la fornitura del servizio l'interessato/a dovrà presentare domanda al Servizio Cimiteriale.

Art. 2/B – Impianto ed esecuzione dei lavori di allacciamento

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente a cura dell'Amministrazione comunale, e la gestione avverrà in economia o nelle altre forme di legge.
2. L'allacciamento delle nuove utenze avverrà, ove tecnicamente possibile, entro due mesi dalla richiesta.
3. I lavori per l'attivazione dell'utenza vengono eseguiti dal personale addetto, mediante prolungamento del cavo di distribuzione fino al sepolcro da illuminare ed allacciamento del cavo di distribuzione al portalampade, con esclusione di ogni ulteriore operazione. Pertanto, l'eventuale foratura del chiusino marmoreo o del muretto interno, così come la fornitura di sostegni, portalampade o altri accessori, resta a totale carico e cura del/la richiedente.
4. Si intende che il/la richiedente, per il solo fatto di inoltrare domanda di allacciamento,

autorizza l'Amministrazione ad eseguire i lavori necessari, come descritti al terzo comma del presente articolo.

5. Nel caso in cui il/la richiedente non sia il soggetto titolare della concessione, la presentazione della domanda di allacciamento si intende effettuata dall'interessato/a con il consenso espresso ed incondizionato della persona concessionaria, lasciando l'Amministrazione estranea a qualsiasi controversia al riguardo.

Art. 3/B – Durata delle utenze

1. La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Se l'allacciamento avviene nel primo semestre dell'anno solare, la persona concessionaria corrisponderà l'intero canone per l'anno solare in corso.

3. Qualora invece l'allacciamento avesse inizio nel corso del secondo semestre solare, il canone sarà ridotto del 50% per l'anno di inizio dell'utenza.

4. I pagamenti dovranno avvenire entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

Art. 4/B – Pagamento dei canoni

1. I canoni successivi al primo debbono essere pagati anticipatamente entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.
2. In caso di mancato versamento del canone dovuto, l'Amministrazione avrà diritto di sospendere senz'altra formalità la fornitura del servizio.
3. Il ripristino dell'erogazione del servizio avverrà solo dopo il versamento del canone dovuto.

Art. 5/B – Proroga tacita dell'utenza

1. La durata dell'utenza si intenderà prorogata di anno in anno per tacito consenso salvo disdetta da presentare entro il 30 settembre dell'anno precedente.
2. La disdetta va formulata per iscritto da parte dell'utente o, in caso di decesso, da parte degli aventi causa.

Art. 6/B – Ricambio delle lampade

1. Il ricambio delle lampade è assunto dall'Amministrazione con prezzo incluso nel canone di erogazione, così come pure ogni riparazione o manutenzione dell'allacciamento.

Art. 7/B – Sospensione temporanea del servizio

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per causa di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire, senza rimborso per l'utente.

Art. 8/B – Divieto di manomissione degli impianti

1. È severamente proibito sostituire lampade con altre di potenza superiore a quella posta in uso, ovvero di modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, o altro in difformità

a quanto originariamente installato.

Art. 9/B – Tariffe

1. Eventuali modifiche delle tariffe d'allacciamento o del canone annuo per il servizio, saranno determinati con delibera di Giunta comunale.
2. Ogni variazione di indirizzo degli utenti, nonché sostituzione di intestazione dell'utenza per decesso della persona titolare o per altra causa deve essere comunicata per iscritto al Servizio Cimiteriale.
3. La mancata comunicazione di cui sopra esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità circa il buon fine di pagamenti o comunicazioni.

ALLEGATO "C"
al Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali
Disciplinare per l'esecuzione di operazioni cimiteriali nei cimiteri cittadini

(art. 39, commi 9 e 10, del Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali)

Art. 1/C - Definizioni

Art. 2/C – Oggetto del disciplinare

Art. 3/C – Caratteri generali del disciplinare

Art. 4/C – Tariffazione

Art. 5/C – Condizioni per l'adesione

Art. 6/C – Operazioni eseguite attraverso soggetti terzi

Art. 7/C – Esecuzione dell'operazione. Modalità

Art. 8/C – Esecuzione dell'operazione. Responsabilità e sanzioni

Art. 9/C – Attestazione dell'attività compiuta

Art. 10/C – Controlli

Art. 11/C – Decadenza

Art. 1/C – Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare, si intendono per:
 a) operazioni cimiteriali: le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni, le estumulazioni, le traslazioni di salme, di resti mortali, di cassette contenenti resti ossei, di urne cinerarie;
 b) impresa funebre: impresa che esercita legittimamente l'attività funebre ed in particolare cura il servizio di trasporto funebre;
 c) soggetto terzo esecutore: soggetto incaricato dall'impresa funebre di eseguire materialmente le operazioni cimiteriali autorizzate dall'Amministrazione comunale, nel caso in cui queste richiedano impiego di mezzi e strumenti non posseduti dall'impresa.

Art. 2/C – Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare ha ad oggetto - secondo quanto previsto dall'art. 39, commi 9 e 10, del Regolamento comunale dei Servizi cimiteriali - l'esecuzione di operazioni cimiteriali nei cimiteri cittadini, da parte di imprese funebri che presentino i requisiti di seguito indicati.

Art. 3/C – Caratteri generali del disciplinare

1. La gestione dei servizi cimiteriali rientra nella competenza comunale, come confermato dall'art. 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18. Tuttavia, per motivi di carattere organizzativo o tecnico, l'Amministrazione comunale – anziché provvedere direttamente con propri mezzi e personale all'esecuzione di una o più operazioni cimiteriali – ha facoltà di autorizzare l'impresa funebre che lo richieda, ad eseguirla.
2. Alla materiale esecuzione dell'operazione, l'impresa autorizzata può provvedere con propri mezzi o eventualmente avvalendosi dell'opera di un soggetto terzo esecutore.

Art. 4/C – Tariffazione

1. Per le operazioni interamente eseguite dall'impresa funebre su autorizzazione dell'Amministrazione comunale, non sarà applicata alcuna tariffa prevista per la specifica operazione.

2. In caso di inumazione o tumulazione, le cui tariffe comprendono rispettivamente l'esumazione o l'estumulazione ordinarie, verrà applicata la metà della tariffa ordinaria.

Art. 5/C – Condizioni per l'autorizzazione

1. Possono essere autorizzate ad eseguire un'operazione cimiteriale le imprese funebri che presentino i seguenti requisiti:

 a) possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività funebre;

 b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;

 c) struttura organizzativa che consenta di impiegare, per ogni servizio funebre, almeno quattro lavoratori/trici, idonei/e alla movimentazione manuale di carichi;

 d) disponibilità delle attrezzature necessarie ad eseguire l'operazione cimiteriale nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, salvo che l'esecuzione dell'operazione venga commissionata ad un soggetto terzo, secondo quanto previsto all'art. 3, secondo comma, nonché all'articolo seguente;

 e) possesso di adeguata polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni a beni di terzi – intendendo per tali anche l'Amministrazione comunale - e a persone, compresi i prestatori di lavoro.

2. Le suddette condizioni dovranno essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme previste dal DPR 445/2000, da parte del/la titolare o del legale rappresentante dell'impresa.
 È in ogni caso facoltà dell'Amministrazione richiedere chiarimenti o integrazioni.

3. I requisiti di cui sopra devono sussistere all'atto di ogni singola operazione realizzata dall'impresa funebre su autorizzazione dell'Amministrazione comunale. La materiale esecuzione dell'operazione autorizzata da parte dell'impresa funebre - o, su incarico di questa, da un soggetto terzo esecutore - ha valore di conferma della permanenza dei requisiti sopra indicati in capo all'impresa.

Art. 6/C – Operazioni eseguite attraverso soggetti terzi

1. Se la materiale esecuzione dell'operazione avviene, anche parzialmente, attraverso l'opera di un soggetto terzo, individuato dall'impresa funebre titolare dell'autorizzazione, il soggetto esecutore deve possedere i seguenti requisiti:

 a) possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività;
 b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
 c) iscrizione nell'elenco delle imprese autorizzate a eseguire lavori all'interno dei cimiteri cittadini per la categoria "Operazioni cimiteriali";
 d) disponibilità di personale idoneo e delle attrezzature necessarie ad eseguire l'operazione cimiteriale nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

2. La sussistenza delle sopra elencate condizioni dovrà essere accertata a cura e sotto la piena responsabilità dell'impresa funebre committente.

Art. 7/C – Esecuzione dell'operazione. Modalità

1. L'atto autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione comunale indicherà con precisione il luogo di esecuzione dell'operazione e le eventuali successive fasi di destinazione della salma o dei resti mortali.
2. Prima di ogni operazione, l'impresa autorizzata dovrà effettuare un sopralluogo finalizzato ad individuare l'esatta sepoltura nonché le condizioni dei luoghi e le possibili fonti di pericolo. È fatto obbligo di segnalare con immediatezza al Servizio Cimiteriale ogni situazione da cui possa derivare un rischio per l'incolumità degli operatori/delle operatrici e dei visitatori/delle visitatrici.
3. Ogni operazione deve essere realizzata nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e di sicurezza sul lavoro.
4. I mezzi utilizzati devono essere adeguati al tipo di operazione regolarmente sottoposti alle verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente.
5. I/Le lavoratori/trici impiegati/e devono essere in numero adeguato, e dotati/e dei dispositivi di protezione individuale, nel pieno rispetto delle norme del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori.
6. L'area in cui si svolge l'operazione dovrà essere opportunamente transennata, per tutto il tempo dell'operazione, al fine di impedire qualsiasi rischio a carico dei dolenti e dei visitatori/delle visitatrici.
7. Al termine di ogni operazione, l'area dovrà essere ripulita e riportata alle condizioni di decoro originarie. In caso di inumazioni, dovrà essere immediatamente colmata la fossa e realizzato un tumulo con lo stesso terreno di scavo. In caso di tumulazioni, il loculo dovrà essere richiuso, con posa di chiusino in cemento armato vibrato e sigillatura a cemento.
8. Lo smaltimento di eventuali materiali di risulta sarà a carico dell'Amministrazione comunale che fornirà, attraverso il Servizio Cimiteriale, indicazioni sul luogo in cui dovranno essere trasportati.

Art. 8/C – Esecuzione dell'operazione. Responsabilità e sanzioni

1. In ogni caso, l'autorizzazione si intende specificamente rilasciata all'impresa funebre e, conseguentemente, ogni responsabilità per ritardi, disguidi o per danni all'Amministrazione o

a terzi provocati, anche in via indiretta, dall'esecuzione dell'operazione, si intende assunta totalmente dall'impresa funebre autorizzata.

2. Eventuali sanzioni per inosservanza di norme di legge o regolamentari, o per la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo, saranno in ogni caso applicate all'impresa funebre autorizzata.
3. Si richiama espressamente l'art. 21, secondo comma, della legge regionale n. 18/2010, in merito alla qualità di incaricato di pubblico servizio, che si intende estesa alle operazioni compiute nell'ambito del presente disciplinare.

Art. 9/C – Attestazione dell'attività compiuta

1. Entro il giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione, l'impresa funebre che ha curato l'esecuzione dell'operazione cimiteriale, dovrà far pervenire agli uffici del Servizio Cimiteriale un verbale, su modello appositamente predisposto, in cui descrive nel dettaglio l'operazione compiuta ed attesta l'esatta collocazione del feretro, della cassetta-ossario o dell'urna cimiteriale.

Art. 10/C– Controlli

1. L'Amministrazione comunale può disporre controlli, anche a campione, sulle modalità di esecuzione delle operazioni svolte dalle imprese funebri autorizzate o, per loro conto, da soggetti terzi esecutori, nonché sulla veridicità e correttezza di quanto attestato ai sensi dell'articolo precedente e dell'art. 5/C.

Art. 11/C – Decadenza

1. Oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge o da regolamenti, la messa in atto di comportamenti non rispettosi di quanto previsto nel presente disciplinare comporterà, nei casi più gravi, l'inibizione all'esecuzione di ulteriori operazioni cimiteriali.
2. Analogo provvedimento sarà adottato in caso di perdita dei requisiti prescritti all'art. 5/C del presente disciplinare.